COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

51.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE BOTTA**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **ANTONIO CEDERNA**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Ceruti ed altri: Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine (1964);

Auleta ed altri: Istituzione del Parco nazionale degli Alburni (883);

Boselli ed altri: Norme per la conservazione della natura e per le aree protette (1377);

Boselli ed altri: Istituzione del Parco nazionale del Pollino (1748);

La Malfa ed altri: Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali (2212);

Savino e Principe: Organizzazione amministrativa del Parco naturale del Pollino (2925);

D'Addario ed altri: Norme in materia di parchi naturali (3798);

Serafini Anna Maria ed altri: Istituzione del Parco-museo delle miniere dell'Amiata (3308) 3

Botta Giuseppe, *Presidente* 3, 26, 27, 30, 32, 34, 39, 42

Cederna Antonio, *Presidente* 33, 34

Angelini Piero Mario, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente* 27, 40, 42

Boselli Anna Milvia 37

Ceruti Gianluigi 35, 42

Cerutti Giuseppe 37

Ciliberti Franco, *Relatore* 25, 26, 40

D'Addario Amedeo 28, 30

D'Angelo Guido 36

Manfredi Manfredo 32, 42

Ronchi Edoardo 28

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

AMEDEO D'ADDARIO, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge Ceruti ed altri: Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine (1964); Auleta ed altri: Istituzione del Parco nazionale degli Alburni (883); Boselli ed altri: Norme per la conservazione della natura e per le aree protette (1377); Boselli ed altri: Istituzione del Parco nazionale del Pollino (1784); La Malfa ed altri: Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali (2212); Savino e Principe: Organizzazione amministrativa del Parco naturale del Pollino (2925); D'Addario ed altri: Norme in materia di parchi naturali (3798); Serafini Anna Maria ed altri: Istituzione del Parco-museo delle miniere dell'Amiata (3308).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati: Ceruti ed altri: « Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine »; Auleta ed altri: « Istituzione del Parco nazionale degli Alburni »; Boselli ed altri: « Norme per la conservazione della natura e per le aree protette »; Boselli ed altri: « Istituzione del Parco nazionale del Pollino »; La Malfa ed altri: « Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali »; Savino e Principe: « Organizzazione amministrativa del Parco naturale del Pollino »; D'Addario ed altri: « Norme in materia di parchi naturali »; Serafini Anna Maria ed altri: « Istituzione del Parco-museo delle miniere dell'Amiata ».

Comunico ai colleghi che, a seguito dei lavori del Comitato ristretto, è stato elaborato il seguente testo unificato:

TITOLO I

PRINCÌPI GENERALI

ART. 1.
(Finalità e ambito della legge).

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta norme di riforma economico-sociale e princìpi fondamentali per la istituzione e la gestione delle aree protette, al fine di garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.

2. Ai fini della presente legge, costituiscono il patrimonio naturale: le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante interesse ambientale, scientifico, estetico, storico e culturale.

3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al precedente comma, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o fore-

stali, di formazioni geopaleontologiche di comunità biologiche, di biotipi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri ecologici;

b) sperimentazione di un nuovo rapporto tra l'uomo e l'ambiente e salvaguardia di aspetti significativi di tale rapporto, con particolare riguardo ai valori antropologici, archeologici, storici, architettonici ed alle attività agro-silvo-pastorali tradizionali;

c) promozione di attività di educazione, formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività di studio, di educazione ambientale, di informazione e di attività ricreative compatibili.

4. I territori sottoposti a tale regime di tutela e di gestione costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.

5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla presente legge.

6. Restano salvi gli interventi e le misure da adottarsi in adempimento della convenzione di Ramsar e di altre convenzioni internazionali, finalizzati alla protezione della flora e della fauna, salvo che non si addivenga all'istituzione, per le finalità stesse e con le procedure previste dalla presente legge, di un'area naturale protetta.

ART. 2.

(Classificazione delle aree naturali protette).

1. Le aree naturali protette si distinguono in parchi nazionali, parchi naturali regionali, riserve naturali.

2. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri e/o marine relativamente estese, contenenti uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da fatti antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di interesse nazionale o internazionale per i valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi, tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

3. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

4. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri e/o marine, che contengono una o più specie rare della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.

5. Il programma nazionale per le aree protette di cui al successivo articolo 4 può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in particolare dalla convenzione di Ramsar.

6. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio riconoscimento.

ART. 3.

(Comitato per il programma delle aree naturali protette e Consulta per le aree naturali protette).

1. È istituito il Comitato per il programma delle aree naturali protette, di seguito denominato Comitato, presieduto dal Ministro dell'ambiente o dal sottosegretario delegato e composto dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, della ma-

rina mercantile, per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici e della ricerca scientifica o sottosegretari delegati, e da sei presidenti di regione o provincia autonoma, o assessori delegati, designati, per ciascun triennio, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano. Alle riunioni del Comitato partecipano, con voto consultivo, ove non presenti, le regioni nel cui territorio ricade l'area protetta. Alla costituzione del Comitato provvede il Ministro dell'ambiente con proprio decreto.

2. Il Comitato dura in carica 3 anni e svolge i seguenti compiti:

a) integra la classificazione delle aree naturali protette e ne verifica la corretta applicazione, sentita la Consulta per le aree naturali protette di cui al comma 6;

b) su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Consulta di cui al comma 6, adotta il programma delle aree naturali protette definendone contestualmente le direttive di attuazione, e ne verifica periodicamente l'attuazione, apportandovi le modifiche che si rendono necessarie;

c) adotta indirizzi, promuove iniziative e prevede contributi per la formazione del personale da impiegare nella gestione delle aree protette, nonché nell'opera di informazione e sensibilizzazione delle popolazioni locali nei cui territori dovrà essere istituita l'area protetta;

d) approva l'elenco ufficiale delle aree protette.

Il Comitato è convocato dal Ministro dell'ambiente.

3. Proposte relative al programma delle aree protette possono essere presentate al Comitato da ciascun componente del Comitato stesso, dagli altri Ministri e da regioni non facenti parte del Comitato, dagli enti locali, ivi comprese le comunità montane, ove esistenti. Le proposte per la istituzione di nuove aree protette o per l'ampliamento di aree protette esistenti, possono essere altresì presentate al Comitato, tramite il Ministro dell'ambiente, dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.

4. L'esecuzione delle delibere adottate dal Comitato è affidata al Ministero dell'ambiente.

5. Ove sull'argomento in discussione non si raggiunga la maggioranza, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri, che decide in merito, fermo restando il potere di ciascun ministro di sollevare conflitti ai sensi della vigente normativa.

6. È istituita la Consulta per le aree naturali protette, di seguito denominata Consulta, costituita da nove esperti particolarmente qualificati per l'attività e per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura, nominati, per ciascun triennio, dal Ministro dell'ambiente, di cui tre scelti su una rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione ambientale presentati nel Consiglio nazionale per l'ambiente, tre scelti, ciascuno, sulla base di una rosa di nomi, rispettivamente presentata dall'Accademia dei lincei, dalla Società botanica italiana e dall'Unione zoologica italiana, e tre indicati dal CNR.

7. La Consulta esprime pareri sotto il profilo tecnico scientifico nelle materie indicate dalla presente legge ed ogni qualvolta il Comitato o il Ministro dell'ambiente lo ritengano opportuno.

8. In attesa della riforma dell'organizzazione del Ministero dell'ambiente, le funzioni istruttorie e di segreteria del Comitato e della Consulta sono svolte, nell'ambito del Servizio conservazione della natura, da una segreteria tecnica composta da un contingente di personale stabilito entro il limite complessivo di 50 unità con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali. Il predetto contingente è composto mediante apposito comando di dipendenti dei Ministeri presenti nel Comitato, di ammini-

strazioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano nonché del personale di enti pubblici anche economici, ai quali è corrisposta una particolare indennità stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro. Fanno altresì parte del contingente non più di 20 esperti di elevata qualificazione assunti con contratto a termine di durata non superiore al biennio e rinnovabile per eguale periodo, scelti con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497. Con proprio decreto il Ministro dell'ambiente, sentiti i ministri che fanno parte del Comitato, disciplina l'organizzazione e l'attività interna della segreteria tecnica.

9. Alla segreteria è preposto un segretario generale, nominato dal Ministro dell'ambiente, sentiti il comitato per il programma delle aree naturali protette, tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla presente legge. La carica di segretario generale ha durata quinquennale.

ART. 4.
(Programma per le aree naturali protette).

1. Il programma per le aree naturali protette:

a) individua, con una deliberazione di massima, le aree terrestri e/o marine di rilievo nazionale o internazionale, stabilendo il termine per l'istituzione di nuove aree protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti e definendo per ciascuna area i relativi finanziamenti, anche sulla base di un piano finanziario di istituzione e gestione di ciascuna area protetta che tenga conto di eventuali espropri da effettuare;

b) individua con una delimitazione di massima le aree protette da istituirsi da parte delle regioni con l'apporto finanziario dello Stato, fissando i termini per la loro istituzione;

c) determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, tenendo presente la necessità di una corretta informazione e sensibilizzazione delle popolazioni locali interessate alla istituzione dell'area protetta, nonché il principio dell'unità ed organicità delle aree da proteggere anche in riferimento alla formazione di parchi e riserve terrestri-marine;

d) fissa linee-guida per la creazione o l'ampliamento di altre aree protette di esclusivo interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane;

e) stabilisce eventuali contributi a carico dello Stato per l'istituzione e l'ampliamento delle aree di cui alla precedente lettera *d)*;

f) stabilisce contributi a carico dello Stato per l'eventuale introduzione di metodi di cui al punto *b)* dell'articolo 1, per l'introduzione o incremento all'interno delle aree protette di sistemi di coltivazione biologica compatibili con l'ambiente, e per il recupero ed il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, da affidare in via prioritaria a interventi di occupazione giovanile e di volontariato, con particolare riguardo alle comunità terapeutiche o servizio civile sostitutivo;

g) individua le aree degradate suscettibili di essere recuperate alla fruizione ambientale, indicando il soggetto competente al loro restauro naturalistico e prevedendo contributi a carico dello Stato. L'area così recuperata sarà classificata dal Comitato e trasformata in area protetta;

h) determina contributi a carico dello Stato per il finanziamento, a cura del Ministero dell'ambiente, di attività e di progetti in materia di restauro ambientale, informazione ed educazione ambientale, da svolgersi da parte di privati, associazioni ed enti pubblici e privati. Nel primo biennio di attuazione del programma è destinata a tal fine una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse statali destinate alla istituzione di nuovi parchi.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente presenta la proposta di programma al Comitato, il quale delibera entro i successivi sei mesi. Il programma è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*. Il programma ha durata triennale ed è rinnovato ed aggiornato con la stessa procedura.

ART. 5.
(Attuazione del programma, poteri sostitutivi).

1. Il Ministro dell'ambiente vigila sull'attuazione del programma e propone al Comitato le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma, il Ministro dell'ambiente, sentita la Consulta, indica gli adempimenti e le misure necessarie da adottare e fissa un termine per la loro esecuzione, decorso il quale, previo parere del Comitato, rimette la questione al Consiglio dei ministri, che provvede in via sostitutiva anche attraverso la nomina di commissari *ad acta*.

2. Qualora si verifichi grave pericolo di danno ambientale all'interno di un'area protetta o nell'area di protezione esterna dei parchi, il Ministro dell'ambiente emette ordinanze contingibili ed urgenti.

3. Il Ministro dell'ambiente provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale delle aree protette, e rilascia le relative certificazioni. A tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenute ad informare il Ministro dell'ambiente, secondo le modalità indicate dal Comitato.

4. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione dei contributi a carico dello Stato.

ART. 6.
(Misure di salvaguardia).

1. Il Ministro dell'ambiente e le regioni, in caso di necessità ed urgenza, possono individuare aree da proteggere ai sensi della presente legge ed adottare su di esse misure di salvaguardia. Detti poteri sono esercitati dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile per quanto concerne le aree protette marine. In tali casi, la proposta d'istituzione dell'area protetta e le relative misure di salvaguardia devono essere esaminate dal Comitato nella prima seduta successiva alla pubblicazione del provvedimento di individuazione dell'area stessa. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in materia di individuazione di zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale nonché dall'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59.

2. Dalla pubblicazione del programma delle aree protette di cui all'articolo 4 fino all'istituzione delle singole aree protette operano direttamente le misure di salvaguardia di cui al comma 3 nonché le altre specifiche misure eventualmente individuate nel programma stesso.

3. Sono vietate: l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio protetto nonché sui suoi equilibri ecologici, idraulici e idrogeologici e sulle finalità istitutive dell'area protetta. In caso di necessità ed urgenza, il Ministro dell'ambiente, con provvedimento motivato, sentita la Consulta, può consentire deroghe alle misure di salvaguardia in questione, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e alla regione interessata.

4. Dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'articolo 12.

5. Per le aree protette marine le misure di salvaguardia sono adottate ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59.

6. L'inosservanza delle disposizioni emanate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 comporta la riduzione in pristino dei luoghi e la eventuale ricostituzione delle specie vegetali ed animali danneggiate a spese dell'inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente, il titolare dell'impresa e il direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. Accertata l'inosservanza, il Ministro dell'ambiente o l'autorità di gestione, ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino e ove questi non provveda entro il termine assegnato, che non può essere inferiore a trenta giorni, dispone l'esecuzione in danno degli inadempienti secondo la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 27, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero avvalendosi del Corpo forestale dello Stato o del Nucleo operativo ecologico del Ministero dell'ambiente. La nota relativa alle spese è resa esecutiva dal Ministro dell'ambiente ed è riscossa ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

ART. 7.
(Vigilanza e sorveglianza).

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette nazionali è esercitata, ai sensi della legislazione vigente in materia, per le aree terrestri dal Ministro dell'ambiente e per le aree marine congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della marina mercantile.

2. La vigilanza sulla gestione delle altre aree naturali protette è esercitata dalla regione entro il cui territorio l'area è ubicata. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più regioni, l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.

3. Il personale di sorveglianza delle aree naturali protette, ai fini della presente legge esercita le funzioni di polizia giudiziaria e, nei limiti del servizio cui è destinato, ha i medesimi compiti e poteri degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato. Gli organismi di gestione delle aree protette possono stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato per la sorveglianza delle aree medesime. Nelle aree protette marine la sorveglianza è esercitata dalle competenti capitanerie di porto.

ART. 8.
(Misure di incentivazione).

1. Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso in tutto o in parte entro i confini di un parco naturale regionale è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano:

a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;

b) recupero dei nuclei abilitati rurali;

c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

d) opere di conservazione e restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;

e) attività culturali nei campi di interesse del parco;

f) agroturismo escursionistico e naturalistico;

g) attività sportive compatibili.

2. Il medesimo ordine di priorità è attribuito ai privati che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale.

TITOLO II

AREE NATURALI PROTETTE NAZIONALI

ART. 9.
(Istituzione delle aree naturali protette nazionali).

1. I parchi nazionali, individuati e delimitati secondo le modalità di cui all'articolo 4, sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente.

2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalità di cui all'articolo 4, sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente.

3. Le aree protette marine sono istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 19.

4. Con il provvedimento che istituisce il parco o la riserva naturale possono essere integrate, sino alla entrata in vigore della disciplina di ciascuna area protetta, le misure di salvaguardia introdotte ai sensi dell'articolo 6.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottarsi contestualmente all'istituzione dell'area protetta, è autorizzato il finanziamento per il primo funzionamento, nei limiti della complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo ..., comma ....

6. Con le medesime modalità sono attribuite le risorse finanziarie per le finalità degli articoli 15 e 16, commi 1 e 5, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo ...., comma ....

ART. 10.
(Ente parco).

1. L'Ente parco, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente. L'Ente parco può, mediante convenzione, affidare il servizio di sorveglianza al Corpo forestale dello Stato, finché il Parco non si sia dotato dei mezzi e del personale ritenuti dallo stesso necessario.

2. Nel decreto istitutivo è stabilita la sede legale dell'Ente all'interno del territorio del parco.

3. Sono organi dell'Ente parco:

a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) la Giunta esecutiva;
d) il Collegio dei revisori dei conti.

4. Il Presidente è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente.

5. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili, che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.

6. Il Consiglio direttivo è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente ed è formato, oltre che dal Presidente, da quindici componenti, scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività e gli studi realizzati in materia di conservazione della natura. Tali componenti sono designati: cinque dal Ministro dell'ambiente, due dalle regioni o province autonome, nel cui ambito il parco è situato, tre dalla comunità del parco a mezzo di elezioni con voto limitato, tre dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, due dall'università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco. Qualora in detti ambiti territoriali non esistano università, la designazione è effettuata da una università indicata dalla regione o, di intesa, dalle regioni interessate. Le designazioni sono effettuate entro 45 giorni dalla scadenza del termine di cui al successivo comma 10 e, nel caso di prima istituzione, entro 45 giorni dalla richiesta del Ministro del-

l'ambiente. Il Consiglio delibera in merito a tutte le questioni generali. In particolare delibera i bilanci, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, i regolamenti e la proposta di piano per il parco. Esso esprime parere vincolante sul programma pluriennale economico sociale di cui al successivo articolo 15.

7. Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno uno o più vicepresidenti ed una giunta esecutiva formata da non più di cinque componenti, oltre al presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nel regolamento dell'Ente parco.

8. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia stata nominata la maggioranza dei suoi componenti ed elabora, sulla base delle finalità istitutive, lo statuto dell'Ente parco, che è adottato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'ambiente.

9. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente. È formato da tre componenti scelti tra appartenenti alla Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nell'albo nazionale dei revisori dei conti, designati rispettivamente dal Ministro dell'ambiente, dal Ministro del tesoro e della regione o, d'intesa, dalle regioni interessate ed è presieduto dal componente designato dal Ministro del tesoro. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento, approvato dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro.

10. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

11. Il Consiglio direttivo nomina direttore del parco il vincitore di apposito concorso pubblico nazionale per titoli ed esami.

12. Gli enti parco sono inseriti nella tabella IV allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70; ad essi si applicano le norme contenute in detta legge.

13. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124.

14. Il Consiglio direttivo può nominare appositi comitati di consulenza od avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco.

ART. 11.
(Comunità del parco).

1. La Comunità del parco, espressione degli enti locali e di raccordo con l'Ente parco, è costituita dai presidenti delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco.

2. La Comunità elegge, con voto limitato, tre dei componenti del Consiglio direttivo dell'Ente parco.

3. La Comunità è altresì organo consultivo e propositivo dell'Ente parco. In particolare è sentita:

a) sul regolamento del parco;
b) sul piano del parco;
c) sulle zonizzazioni;
d) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del consiglio direttivo.

4. La Comunità sottopone al parere vincolante del consiglio direttivo il piano pluriennale di promozione economica e sociale e vigila sulla sua attuazione.

5. La Comunità elegge nel suo seno il presidente. È convocata dal Presidente o dal Presidente dell'Ente parco, ovvero dal Presidente stesso, su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Alla segreteria provvede il comune dove ha sede il parco.

ART. 12.
(Regolamento del parco).

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco, ed è adottato dal-

l'ente parco entro sei mesi dall'approvazione del piano, sulla base di uno schema-tipo predisposto dal Ministro dell'ambiente.

2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina in particolare:

a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;

b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;

c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;

d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;

e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;

f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;

g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo.

3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora ed alla fauna protette e ai rispettivi *habitat*. In particolare sono vietati:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;

b) l'apertura e l'esercizio di cave, miniere e discariche, nonché l'asportazione di minerali;

c) la modificazione del regime delle acque;

d) lo svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate dall'ente parco;

e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi, e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;

g) l'uso di fuochi all'aperto;

h) il sorvolo non autorizzato a bassa quota di mezzi aerei.

4. Il regolamento stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3, prevedendo eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire sotto la responsabilità e la sorveglianza dell'ente parco.

5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici debbono essere liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.

6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate e la Consulta delle aree protette.

7. Per il periodo intercorrente fra l'istituzione dell'Ente parco e l'approvazione del regolamento di cui al presente articolo, si applica la regolamentazione disposta con decreto del Ministro dell'ambiente.

ART. 13.
(Piano per il parco).

1. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato piano, che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:

a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti

caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;

b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;

c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale;

d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agroturistiche;

e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

2. A tal fine il piano prevede la divisione in zone del territorio in esso compreso, in base al diverso grado di protezione. Sono previste una o più delle seguenti zone:

a) « zona A » di riserva integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

b) « zona B » di riserva generale o orientata, nella quale è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. In questa zona possono tuttavia essere consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, le infrastrutture strettamente necessarie e interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco stesso. Sono ammesse le opere di manutenzione delle costruzioni esistenti, ai sensi dell'articolo 31, lettere *a)* e *b)*, della legge 6 agosto 1978, n. 457;

c) « zona C » di protezione, nella quale, in armonia con le finalità istitutive del parco ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali oppure secondo i principi dell'agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali, nonché di pesca e di raccolta di prodotti naturali nelle aree protette marine, incoraggiando anche la produzione artigianale e di qualità. Sono ammesse le opere di manutenzione e di restauro delle costruzioni esistenti ai sensi dell'articolo 31, lettere *a)*, *b)* e *c)* della legge 6 agosto 1978, n. 457, salva l'osservanza delle norme del piano sulle destinazioni d'uso ammesse;

d) « zona D » di promozione, facente parte del medesimo ecosistema ma parzialmente alterata da fatti antropici, nella quale sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita sociale e culturale delle collettività locali e al migliore godimento del parco da parte dei visitatori.

3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro sei mesi dalla sua costituzione in base ai criteri ed alle finalità di cui alla presente legge ed è adottato dalla regione entro i successivi quattro mesi, sentiti gli enti locali.

4. Il piano adottato è pubblicato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro 120 giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate, e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le zone A, B e C e d'intesa anche con i comuni interessati per quanto concerne la zona D, emette il provvedimento d'approvazione. Qualora il piano non venga approvato entro 18 mesi dalla costituzione del parco alla regione si sostituisce il Ministro dell'ambiente, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri, che decide in via definitiva.

5. In caso di inosservanza dei termini di cui al precedente comma 3, si sostituisce all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario *ad acta*.

6. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

7. Il piano del parco ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.

8. Il piano è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

ART. 14.
(Nulla osta).

1. Il rilascio di concessioni e di autorizzazioni relative a interventi, impianti od opere nelle zone A, B e C del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le normative di piano e di regolamento e l'intervento progettato ed è comunicato entro i 30 giorni successivi alla data nella quale la richiesta stessa è pervenuta. Ove non venga comunicato entro tale termine, esso si intende rifiutato ed è immediatamente impugnabile. Dell'avvenuto rilascio deve essere data immediata comunicazione al pubblico mediante affissione all'albo dei comuni nel cui territorio deve esser effettuato l'intervento, nonché presso la sede legale dell'Ente parco. Avverso il rilascio è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chiunque ne abbia interesse, ivi comprese le associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. Il nulla osta è richiesto altresì per il rilascio di concessioni ed autorizzazioni nella zona D di promozione. Qualora l'ente non si pronunci entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, il nulla osta si intende concesso.

3. Il nulla osta di cui al presente articolo sostituisce l'autorizzazione prevista dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché l'autorizzazione prevista in zone assoggettate a vincolo idrogeologico.

ART. 15.
(Iniziative per la promozione economico-sociale).

1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano del parco e dal regolamento, la Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.

2. A tal fine, la Comunità del parco, entro un anno dalla sua costituzione, elabora un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano è sottoposto al parere vincolante dell'Ente parco ed è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. In caso di contrasto tra Ente parco, Comunità del parco e regioni, la questione è rimessa ad una conferenza di servizi presieduta dal Ministro dell'ambiente, il quale a sua volta, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei ministri.

3. In particolare, il piano di cui al comma 2 può prevedere: la concessione di sovvenzioni a privati e enti locali; la predisposizioni di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agropastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle

attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato.

4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

5. L'Ente parco organizza speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.

6. Il piano ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.

ART. 16.

(Acquisti, espropriazioni ed indennizzi).

1. L'Ente parco può provvedere all'acquisto o richiedere l'espropriazione di immobili compresi dal parco secondo le norme generali vigenti.

2. I vincoli derivanti dal piano del parco alle attività agro-silvo-pastorali sono indennizzabili sulla base di princìpi equitativi. I vincoli relativi ad attività già ritenute compatibili, temporanei o parziali, possono dar luogo a compensi ed indennizzi, che tengano conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attività del parco.

3. L'Ente parco è tenuto a risarcire i danni provocati dalla fauna selvatica del parco.

4. Il regolamento di contabilità dell'ente stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del nocumento.

5. L'Ente parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali su terreni del parco salvo la precedenza a favore di soggetti privati di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. L'Ente parco deve esercitare la prelazione entro tre mesi dalla notifica della proposta di alienazione. La proposta deve contenere la descrizione catastale dei beni, la data della trasmissione del possesso, l'indicazione del prezzo e delle sue modalità di pagamento.

7. Qualora il dante causa non provveda a tale notificazione, o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione l'ente parco può, entro un anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita, esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa a qualsiasi titolo.

ART. 17.

(Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali).

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;

c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;

d) i lasciti, le donazioni, e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive integrazioni;

e) gli eventuali redditi patrimoniali;

f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;

i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

2. Le attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonché le presta-

zioni di servizi esercitate direttamente dall'Ente parco, non sono sottoposte alla normativa per la disciplina del commercio.

3. Le cessioni e le prestazioni suddette sono soggette alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. La registrazione dei corrispettivi si effettua in base all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, senza l'obbligo dell'uso dei registratori di cassa.

4. L'Ente parco ha l'obbligo di pareggio di bilancio.

ART. 18.
(Riserve naturali dello Stato).

1. Il decreto istitutivo delle riserve naturali dello Stato, di cui all'articolo 9, comma 2, oltre a determinare i confini della riserva, ne precisa le caratteristiche principali, le finalità istitutive ed i vincoli principali, stabilendo altresì indicazioni e criteri specifici cui deve conformarsi il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo. Il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo sono adottati dal Ministro dell'ambiente entro i termini stabiliti dal decreto istitutivo della riserva stessa.

ART. 19.
(Istituzione dei parchi e delle riserve marine).

1. Sulla base delle indicazioni contenute nel programma di cui all'articolo 4, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, propone al Presidente della Repubblica l'istituzione o istituisce con proprio decreto rispettivamente parchi e riserve marine secondo i principi e le modalità stabiliti dalla presente legge, determinando altresì, d'intesa con il Ministro del tesoro, le misure finanziarie necessarie, nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo ..., commi ... e ... Ove le aree interessino anche territori costieri il decreto deve essere emanato d'intesa con la regione o le regioni interessate. L'istruttoria preliminare ai fini della istituzione delle riserve marine è svolta dalla Consulta per la difesa del mare ai sensi dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 1962, n. 979, la quale è integrata da tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente.

2. Il decreto di cui al comma 1 deve contenere la denominazione e la delimitazione del parco marino e della riserva marina; gli obiettivi cui è finalizzata l'area protetta e l'indicazione dell'ente delegato al quale è eventualmente affidata la gestione; il decreto deve inoltre disporre la concessione d'uso dei beni demaniali di cui all'articolo 20, commi 10 e 11. L'ente delegato alla gestione del parco o della riserva marina può, mediante convenzione, affidare la sorveglianza dell'area marina necessaria alla realizzazione dei fini istituzionali dell'area protetta esclusivamente alla capitaneria di porto.

3. Il decreto di istituzione della riserva o del parco marino è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 20.
(Gestione dei parchi e delle riserve marine).

1. Il raggiungimento delle finalità istitutive dei parchi marini e delle riserve marine compete al Ministro dell'ambiente e al Ministro della marina mercantile.

2. La gestione dei parchi marini e delle riserve marine è assicurata da apposito ente ovvero dal Ministero della marina mercantile direttamente o mediante apposita convenzione, da stipularsi dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, con una pubblica amministrazione o con una istituzione scientifica o un'associazione di protezione ambientale individuata ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. Qualora un parco o una riserva marina sia istituito in acque territoriali confinanti con un parco nazionale o una riserva naturale, la gestione del parco ma-

rino o della riserva marina è attribuita all'ente pubblico o privato che amministra dette aree protette.

4. Ove la gestione sia affidata ai sensi del comma 2 a soggetti diversi dal Ministero della marina mercantile, il piano e il regolamento del parco marino o della riserva marina devono essere elaborati e trasmessi alla Consulta del mare, che esprime il proprio parere. Il piano e i regolamenti sono approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile.

5. Il piano di gestione delle riserve marine ed i piani dei parchi marini ed il regolamento devono essere concordati con le regioni interessate limitatamente alle questioni riguardanti la pesca. Ove l'intesa non sia raggiunta provvede, con propria determinazione, il Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile.

6. Nei parchi e riserve marini sono vietate tutte quelle attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente marino e costiero oggetto della protezione e delle finalità istitutive della riserva o del parco.

7. In particolare è vietato:

a) ogni tipo di cattura, raccolta e danneggiamento delle specie animali e vegetali, nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;

b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;

c) lo svolgimento di attività pubblicitarie;

d) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi altro mezzo distruttivo o di cattura;

e) la navigazione a motore;

f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.

8. I divieti di cui all'articolo 12, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle riserve e parchi marini.

9. Il regolamento disciplina le eventuali deroghe ai divieti di cui ai commi 6, 7 e 8.

10. Ai sensi degli articoli 36 e 39 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, ai soggetti che gestiscono i parchi e le riserve marine può essere concesso dal Ministro della marina mercantile per l'intero periodo della gestione l'uso esclusivo dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare in essi ricompresi.

11. I beni del demanio marittimo all'interno di un parco e di una riserva marina fanno parte del parco o della riserva.

ART. 21.
(Norme di rinvio).

1. Per quanto non espressamente disciplinato dai precedenti articoli 19 e 20, si applicano per i parchi marini le disposizioni concernenti i parchi nazionali. Per le riserve marine si applica il titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, nella parte in cui non è derogata dalle disposizioni del presente titolo ovvero non sia in contrasto con i princìpi della presente legge.

TITOLO III

AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI

ART. 22.
(Norme quadro).

1. Oltre a quanto stabilito al titolo I della presente legge, costituiscono norme di riforma economico-sociale e princìpi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:

a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta. Tale partecipazione si realizza, tra l'altro, attraverso conferenze di servizi per la redazione di un documento di indi-

rizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio;

b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano;

c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area, da realizzarsi mediante l'istituzione ed il funzionamento di comunità del parco, ai sensi dell'articolo 11, nel caso in cui la gestione del parco sia affidata ad ente diverso dal consorzio;

d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con leggi regionali, in conformità con i princìpi di cui all'articolo 12, di regolamenti delle aree protette.

2. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve regionali utilizzando prioritariamente i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali e comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.

3. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, ed attuate secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.

4. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale dello Stato.

ART. 23.
(Parchi naturali regionali).

1. La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui al comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 22, definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia e individua il soggetto per la gestione del parco. A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra comuni. Per la gestione dei servizi del parco possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici e con soggetti privati.

ART. 24.
(Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale).

1. Lo statuto del parco naturale regionale, in relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, prevede una differenziata forma organizzativa, indicando i criteri per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del presidente, del direttore, la composizione e i poteri del collegio dei revisori e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, l'eventuale costituzione della comunità del parco.

2. Negli organismi di gestione deve essere assicurata la presenza di almeno un membro indicato dal Ministro dell'ambiente. Nell'organismo di controllo deve essere assicurata la presenza di un membro designato dal Ministro del tesoro che ne assume la presidenza.

3. Gli enti di gestione dei parchi naturali regionali possono avvalersi sia di personale proprio sia di personale comandato dalla regione o da altri enti pubblici.

ART. 25.
(Strumenti di attuazione).

1. Strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale sono il piano del parco e il programma pluriennale economico-sociale per la promozione delle attività compatibili.

2. Il piano del parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico, sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello e può riguardare anche aree confinanti con il parco.

3. Nel riguardo delle finalità istitutive e delle previsioni del piano e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine, predispone un programma pluriennale economico-sociale per la promozione delle attività compatibili. Il programma è adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla regione, e può essere annualmente aggiornato.

4. Al finanziamento del programma di cui al comma 3 concorrono lo Stato, le regioni, le province, gli enti locali e gli altri organismi interessati.

5. Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo, disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al parco o dei quali esso abbia la gestione.

ART. 26.
(Coordinamento degli interventi).

1. Sulla base di quanto disposto dal programma di cui all'articolo 4, il Ministro dell'ambiente promuove intese tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare, l'intesa individua gli interventi da realizzare per il perseguimento delle finalità di conservazione della natura, indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione, degli enti locali ed eventualmente di terzi, nonché le modalità di coordinamento ed integrazione delle procedure.

2. Per l'attuazione di quanto disposto al comma 1 e sulla base del programma pluriennale economico-sociale di cui all'articolo 25, comma 3, il Ministro dell'ambiente promuove la conclusione tra i soggetti interessati di convenzioni per il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, individuando il soggetto al quale è affidato il coordinamento della gestione degli interventi. La convenzione definisce altresì le integrazioni e il coordinamento procedurale delle attività dei singoli soggetti competenti necessari per la realizzazione del programma nonché le modalità di controllo del rispetto della sua attuazione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 27.
(Poteri di autotutela dell'organismo di gestione dell'area protetta).

1. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.

2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine il legale rappresentante dell'organismo di gestione provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibile, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi degli articoli 2 e seguenti del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

3. L'organismo di gestione di un'area naturale protetta può intevenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possono compromettere l'integrità del partimonio naturale dell'area protetta e

ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta.

ART. 28.
(Sanzioni).

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6, 12, 14 e 20 nonché le disposizioni emanate ai sensi della presente legge dagli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali è punito con l'arresto fino a 12 mesi e con l'ammenda da lire 200 mila a lire 50 milioni.

2. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.

3. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50 mila a lire 2 milioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto della normativa di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.

4. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 e 734 del codice penale può essere disposta dal giudice o, in caso di flagranza, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.

5. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Nelle sentenze di condanna il giudice può disporre nei casi di particolare gravità la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.

ART. 29.
(Demanio naturalistico dello Stato).

1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, del Corpo forestale dello Stato, il demanio naturalistico è amministrato dagli attuali organismi di gestione dell'*ex* Azienda per le foreste demaniali. Per far fronte alle esigenze di gestione del demanio naturalistico indicate nel programma di cui all'articolo 4, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ed in attesa della riforma di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, la composizione e le funzioni dell'*ex* Azienda potranno essere disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge la tenuta di San Rossore (Pisa), meglio identificata nella planimetria, allegato « A », annessa alla presente legge, con le relative pertinenze, accessioni, dotazioni di beni immobili, scorte vive e morte, cessa di far parte della dotazione del Presidente della Repubblica di cui alle leggi 9 agosto 1948, n. 1077, e 21 febbraio 1957, n. 32, ed è costituita fino all'adozione del programma di cui all'articolo 4 quale patrimonio indisponibile dello Stato, in riserva naturale. Alla gestione della riserva naturale orientata di San Rossore si provvede, fino all'adozione degli atti di cui al precedente comma, attraverso apposito ufficio commissariale nominato di concerto dal Ministro dell'agricoltura e foreste e dal Ministro dell'ambiente; l'ufficio si avvale per i suoi fini del Corpo forestale dello Stato. Si applicano le norme ordinamentali, amministrative e contabili di cui al regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577. Il personale in attività di servizio presso la tenuta di San Rossore, attualmente alle dipendenze del Segretario generale della Presidenza della Repubblica, è inquadrato in appositi ruoli o contingenti di profilo, istituiti in via transitoria presso il Ministero dell'agricoltura e foreste conservando le anzianità di carriera ed i livelli funzionali e retributivi raggiunti.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e foreste, di concerto con il Mini-

stro delle finanze, trasmette al Comitato l'elenco delle aree individuate ai sensi del decreto interministeriale 20 luglio 1987 e le altre aree nella sua disponibilità con la proposta della loro destinazione ad aree protette nazionali e regionali.

4. Qualora le riserve naturali dello Stato ricadano, o vengano a ricadere, per effetto dell'istituzione di nuovi parchi, nell'ambito di un parco nazionale, la gestione delle stesse è affidata all'ente parco. Le riserve biogenetiche ed i territori delle riserve parziali destinati ad attività produttive sono affidati alla gestione del Corpo forestale dello Stato.

5. Le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali dello Stato e per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

ART. 30.
(Aree contigue).

1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione dell'area protetta e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.

2. I confini di dette aree contigue sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.

3. All'interno di detto territorio l'esercizio della caccia potrà attuarsi in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata riservata ai soli residenti dei comuni del parco e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della predetta legge.

4. L'organismo di gestione dell'area protetta per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa può disporre, per particolari specie animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.

5. Qualora si tratti di aree interregionali ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio d'intesa con le altre regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1987, n. 616. L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area protetta.

6. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa il Ministro dell'ambiente convoca una conferenza di servizi all'esito della quale, perdurando il dissenso, provvede in via di urgenza rimettendo la questione al Consiglio dei ministri.

ART. 31.
(Relazione al Parlamento).

1. Il Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del consiglio nazionale per l'ambiente, presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sull'attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali.

ART. 32.
(Istituzione di parchi nazionali).

1. Sono istituiti i seguenti parchi nazionali, in aggiunta ai parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti bellunesi, dei Monti Sibillini, estesi ai Monti della Laga, e dell'Arcipelago toscano:

a) area della Alpi Marittime, nelle province di Cuneo ed Imperia;

b) Val Grande (Alpi Lepontine meridionali, tra Lago Maggiore Val d'Ossola, Valli Vigezzo e Cannobina);

c) Brenta-Adamello;

d) area del Tarvisiano;

e) aree delle Foreste Casentinesi, Falterona e Campigna, qualora ancora non istituito ai sensi delle disposizioni vigenti;

f) area del Vesuvio;

g) Gargano;

h) aree del sistema del Mezzogiorno continentale:

h1) Cilento e Vallo di Diano (Alburni, Cervati, Gelbison, Stella, Sacro, Bulgaria);

h2) Picentino (Terminio, Cervialto);

h3) Val d'Agri e Lagonegrese (Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo);

i) Aspromonte, qualora non ancora istituito ai sensi delle disposizioni vigenti;

l) area del Gennargentu;

m) Gran Sasso;

n) Maiella;

o) Etna;

p) Monte Bianco.

2. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei predetti parchi nazionali e, sentiti le Regioni e gli Enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia necessarie per garantire le conservazione dello Stato dei luoghi. La gestioni provvisoria dei parchi, fino alla costituzione degli Enti parco previsti dalla presente legge, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell'ambiente in conformità ai princìpi di cui all'articolo 10.

3. Il primo programma per le aree naturali protette verifica ed eventualmente modifica la delimitazione effettuata dal Ministro dell'ambiente. Per l'organizzazione ed il funzionamento dei relativi Enti parco, si applicano le disposizioni della presente legge.

4. Qualora il primo programma per le aree naturali protette non venga adottato entro il termine previsto dall'articolo 4, comma 2, all'approvazione dello stesso provvede il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

5. Per i parchi nazionali i cui territori sono confinanti o adiacenti ad aree di interesse naturalistico facenti parte di Stati confinanti, il Governo, al fine di favorire una maggiore comprensione tra i popoli e la migliore cooperazione alla tutela delle culture e delle etnie di confine, promuove intese od accordi internazionali per estendere a quei territori un pari regime di protezione, criteri comuni di gestione e facilitazioni per la visita, ove ammessa.

ART. 33.
(Norme transitorie).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento alla normativa prevista dalla presente legge della disciplina dei parchi nazionali d'Abruzzo, del Gran Paradiso, dello Stelvio, del Circeo e della Calabria.

2. Ai parchi nazionali previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera *c)*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, si applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili.

3. Restano salvi gli atti di delimitazione di riserve naturali emessi all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e le conseguenti misure di salvaguardia già adottate. Dette riserve sono istituite, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

ART. 34.
(Aree di reperimento).

1. In aggiunta al parco marino del Golfo di Orosei sono individuate le seguenti aree sulle quali possono essere istituiti parchi marini e riserve marine:

a) isola di Gallinara;

b) Monte di Portofino;

c) Cinque Terre;

d) isola di Montecristo - Arcipelago toscano;

e) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone;

f) Monte Argentario - Isola di Giannutri - Isola del Giglio;

g) Secche di Torpaterno;

h) Monte Circeo - Isole Pontine;

i) Isola della Campanella - Isola di Capri;

l) Costa degli Infreschi;

m) Costa di Maratea;

n) Isola di Capo Rizzuto;

o) Porto Cesareo;

p) Penisola salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);

q) Torre Quaceto;

r) Isole Tremiti;

s) Costa del Monte Conero;

t) Golfo di Trieste;

u) Isole Eolie;

v) Isole Egadi;

z) Isole Pelagie;

aa) isola di Pantelleria;

bb) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;

cc) Acitrezza - Isole Ciclopi;

dd) Arcipelago della Maddalena (Santa Maria, Budelli, Razzoli, Spargi, Spargiotto);

ee) Tavolara - Punta Coda Cavallo;

ff) Capo Caccia - Isola Piana;

gg) Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre;

hh) Capo Spartivento - Capo Teulada;

ii) Capo Testa - Punta Falcone;

ll) Santa Maria di Castellabate;

mm) Paestum - Palinuro - Maratea;

nn) Monte di Scauri;

oo) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine.

ART. 35.

(Detrazioni fiscali a favore delle persone fisiche e regime per i beni di rilevante interesse paesaggistico e naturale).

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte le seguenti lettere:

« *u)* le erogazioni liberali in denaro a favore degli organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marini, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesaggistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché a favore delle associazioni e fondazioni private indicate alla successiva lettera *v)*, effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca, sviluppo, dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;

v) le erogazioni liberali in denaro, a favore dello Stato, di enti pubblici e di associazioni e di fondazioni private, le quali senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività dirette per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ivi comprese le erogazioni destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonché allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette;

z) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e protezione degli immobili vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e facenti parte degli elenchi di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della citata legge o assoggettati al vincolo assoluto di inedificabilità in base ai piani paesistici territoriali di cui all'articolo 5 della stessa legge e della legge 8 agosto 1985, n. 431 ».

2. Il Ministro dell'ambiente e la regione o le regioni, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego delle erogazioni di cui al comma 1 effettuate a favore di enti privati, affinché siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e vengano rispettati i termini per l'utilizzazione delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall'autorità di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari e su istanza dei medesimi. In caso di inosservanza della scadenza della proroga, o di impossibilità di essa, le somme non utilizzate affluiscono rispettivamente all'entrata dello Stato o della regione o

delle regioni interessate e vengono ascritte al bilancio del Ministero o dell'assessorato competente.

ART. 36.

(Detrazioni fiscali a favore delle persone giuridiche e regime per i beni di rilevante interesse paesaggistico e naturale).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 114 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Sono altresì deducibili:

a) le erogazioni liberali in denaro, a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, le quali senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività dirette alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione dei beni indicati nell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, facenti parte degli elenchi di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della citata legge o assoggettati al vincolo di inedificabilità in base ai piani paesistici territoriali di cui all'articolo 5 della stessa legge e della successiva legge 8 agosto 1985, n. 431, ivi comprese le erogazioni destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonché allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette;

b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marini, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestite dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera *a)*, effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;

c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione degli immobili vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e facenti parte degli elenchi di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della predetta legge o assoggettati al vincolo assoluto di inedificabilità in base ai piani paesistici territoriali di cui all'articolo 5 della stessa legge e della successiva legge 8 agosto 1985, n. 431 ».

2. È inoltre deducibile dal reddito imponibile di qualunque soggetto obbligato, fino a un massimo del 25 per cento del reddito annuo imponibile, il controvalore in denaro, da stabilirsi a cura della competente Soprintendenza, d'intesa con l'Ufficio tecnico erariale competente per territorio, corrispondente a beni immobili che vengano ceduti a titolo gratuito da persone fisiche e giuridiche allo Stato, ed ai soggetti pubblici e privati come precedentemente richiamati, purché detti immobili siano vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e facciano parte degli elenchi di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della predetta legge, o siano assoggettati al vincolo assoluto di inedificabilità in base ai piani paesistici di cui all'articolo 5 della stessa legge e la donazione avvenga allo scopo di assicurare la conservazione del bene nella sua integrità, per il godimento delle presenti e delle future generazioni.

3. Le agevolazioni di cui all'articolo 5 della legge 2 agosto 1982, n. 512, sono accordate nel caso di trasferimenti di questi beni effettuati dagli enti pubblici e privati come indicati ai punti 1) e 2) che abbiano fra le loro finalità la conservazione di questi beni.

4. Il mutamento di destinazione dei beni indicati alla lettera *z)*, comma 3, dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'ambiente, come pure il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati determina la indeducibilità delle spese dal reddito. Il Ministero dell'ambiente dà immediata comunicazione

ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano da decadenza delle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori.

5. Il Ministro dell'ambiente e la regione, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego delle erogazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2-*bis* dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1976, n. 917, effettuate a favore di enti privati, affinché siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e rispettati i termini per l'utilizzazione concordati con gli autori delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall'autorità di vigilanza, per motivi non imputabili ai benficiari, su istanza dei medesimi. In caso di inosservanza della scadenza della proroga, o di impossibilità di essa, le somme non utilizzate affluiscono rispettivamente all'entrata dello Stato o della regione o delle regioni interessate e vengono ascritte in aggiunta al bilancio del Ministero e dell'assessorato competente.

Comunico altresì che il Governo ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 37.

1. È autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1990, di lire 1 miliardo per l'anno 1991 e di lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1992 al fine di consentire, entro i limiti complessivi di tali stanziamenti, le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 35 e 36.

2. Ai fini della concessione delle predette agevolazioni fiscali, i soggetti interessati comunicano al Ministero dell'ambiente, entro il 31 marzo dell'anno in cui intendono effettuare le erogazioni o le spese di cui agli articoli 35 e 36, l'onere complessivo allo scopo preventivato.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'ambiente, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, con indicazione dei limiti massimi di agevolazione in relazione alla somma globale disponibile.

ART. 38.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, pari a lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1990-1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente ».

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 3, e dell'articolo 37 pari a lire 35 miliardi per l'anno 1990, a lire 60 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 70 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento.

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 4, pari a lire 115 miliardi per l'anno 1990, a lire 212 miliardi per l'anno 1991 ad a lire 205 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando gli accantonamenti « Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali », « Interventi per la conservazione del lago di Pergusa », « Tutela dei terreni agricoli dagli incendi ».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore, onorevole Ciliberti, ha facoltà di illustrare il testo di cui ho poc'anzi dato lettura.

FRANCO CILIBERTI, *Relatore*. Nel corso dell'ultima seduta, mi era stato chiesto di svolgere una breve relazione per illustrare non tanto il testo al nostro esame (che credo ormai sia noto a tutti i colleghi), quanto per ricapitolare i nodi principali, giuridici e politici, sui quali è ancora aperto il dibattito.

Il provvedimento di legge si pone un obiettivo di grande respiro: dotare il paese di una legge-quadro sulle aree protette. Si tratta di una questione ormai matura, sulla quale converge l'attenzione di tutte le parti politiche, di tante forze dell'associazionismo ambientale ed ecologico, di esponenti del mondo della cultura, della scienza e della tecnica e di molti imprenditori locali. Anche nel corso delle audizioni tenute dalla nostra Commissione, al di là di alcuni rilievi critici rispetto al testo al nostro esame, è emersa la necessità impellente di elaborare una legge organica, che consenta anche alle regioni di attuare interventi di carattere legislativo, nell'ambito di un quadro di riferimento certo.

Questa consapevolezza è stata sempre presente alla Commissione; tutti i colleghi, pur nella legittima diversità delle posizioni, hanno aderito all'invito ad un sollecito varo del provvedimento di legge, convinti che il nostro paese non possa affrontare l'appuntamento europoeo senza una chiara normativa di carattere generale in questo settore.

La finalità della legge al nostro esame è quella di creare delle zone protette, non con una serie di vincoli in negativo, ma con delle potenzialità in positivo, con lo scopo oltre che di tutelare aspetti interessanti della flora e della fauna, anche di recuperare settori che altrimenti sarebbero trascurati.

In questi due anni di lavoro, il dibattito è stato molto approfondito ed il Comitato ristretto ha lavorato intensamente. A questo proposito, devo sottolineare che forse occorrerà rivedere la sua composizione, poiché al di là delle presenze formali, in realtà i lavori si riducono sempre a poche persone: di conseguenza, ogni volta in Commissione bisogna cominciare a discutere daccapo. È stato compiuto, comunque, un lavoro molto serio; è stato elaborato un testo unificato, pronto ormai da due mesi, del quale tutti hanno potuto prendere visione.

Mi pare di capire che le perplessità di molti colleghi e di alcuni gruppi politici nascano dal desiderio di semplificare e di rendere più attuabili le normative, nel tentativo di conciliare il rigore tecnico-scientifico con il necessario coinvolgimento della popolazione.

Noto in positivo il desiderio di un rapporto equilibrato tra il momento della competenza statale – intesa come centrale – e quello della decisione periferica, nonché l'intenzione di non fare, per così dire, calare dall'alto una normativa che non potrebbe essere applicata se non con un ampio e convinto consenso delle popolazioni. Tutto ciò si accompagna alle perplessità che pure sono state qui manifestate, ma che mai hanno messo in discussione l'impianto generale del testo.

Sappiamo che il Governo (lo si evince dai pronunciamenti del ministro dell'ambiente e dalle dichiarazioni del sottosegretario delegato) tiene molto a questo provvedimento di legge, pure per evitare alcuni interventi di carattere amministrativo non sempre definiti e coerenti. Anche le forze politiche presenti in Commissione hanno più volte riaffermato un intendimento del genere, per cui credo che il nostro lavoro parta da una comune consapevolezza.

Su alcuni punti si è spesso manifestata diversità di valutazione e di approccio da parte o di singoli parlamentari o di gruppi parlamentari. Essi si riferiscono alla composizione dell'Ente parco, all'elenco dei parchi e delle aree marine, alla vigilanza dei parchi stessi e quindi al ruolo della Guardia forestale, al nulla osta specialmente con riguardo alla zona « D » di cui si parla nell'articolo 14. Avverto anche la necessità di riflettere ulteriormente sulla figura, sul ruolo ed il si-

stema di nomina del direttore dell'Ente parco, e ritengo che se potessimo rendere più snelli, meno farraginosi e burocratici taluni interventi previsti, potremmo forse evitare (come è successo in passato con riguardo ad altre leggi) il verificarsi di difficoltà interpretative circa l'attuazione, che risultino perciò paralizzanti.

Questa mattina il Governo è in grado di presentare anche l'articolo 37, concernente la copertura finanziaria. Possiamo pertanto decidere – pur in presenza di questi nodi da sciogliere, dei problemi di cui ho parlato, che non sono certo secondari, ma non rappresentano i soli importanti nella normativa in oggetto – se passare formalmente al dibattito, tanto più che il testo in esame è da due mesi a disposizione dei commissari.

Desidero ribadire – dal punto di vista sia personale, per quel rapporto di correttezza che ho cercato di instaurare con tutti i colleghi, sia politico – quanto già detto e deciso nell'ultima riunione, cioè che non sarà negata la possibilità di discutere, approfondire e mutare il testo: cosa che del resto non sarebbe possibile, essendo consentito qualunque approfondimento nel corso del normale *iter* legislativo di un provvedimento di legge.

Come relatore ho cercato di conciliare, nel definire la composizione dell'Ente parco, due esigenze che mi sembravano legittime: la tutela dell'aspetto tecnico-scientifico e quella degli enti locali. La proposta formulata al riguardo, in un primo tempo apprezzata come sforzo per giungere ad un punto di incontro delle diverse esigenze, sembra essere oggi in qualche modo inadeguata. Il relatore non è « innamorato » della soluzione suggerita, che può anche essere messa da parte: lo spirito di essa era solo, come ripeto, quello di conciliare due differenti realtà.

Avendo così riportato sinteticamente i problemi più rilevanti che abbiamo dinanzi, prego ancora una volta la Commissione di compiere sul testo le necessarie valutazioni, rendendosi però conto che più il tempo passa, più paradossalmente i problemi si accavallano, e non si sciolgono quei nodi di fronte ai quali ci trovavamo già due mesi fa. Concludo il mio intervento ringraziando il presidente ed i colleghi per l'attenzione e la pazienza con cui hanno ascoltato il relatore.

PRESIDENTE. Lei, onorevole relatore, parla di pazienza, ed io credo che dovremo averne molta, in questa legislatura, per fare in modo che si raggiunga quell'accordo la cui mancanza lei, con qualche punta di amarezza, ha evidenziato. Del resto, mi sembra che lei provenga dalla regione nativa di San Francesco, e quindi la pazienza è d'obbligo!

FRANCO CILIBERTI, *Relatore*. Sono settecento anni che aspettiamo la legge sui parchi!

PRESIDENTE. Possiamo quindi cercare i modi per riflettere sui problemi in esame, certo di non facile soluzione; d'altronde, tutti desideriamo ed intendiamo far sì che l'*iter* del testo in discussione proceda.

Il relatore ha voluto ricordare i principali problemi alla nostra attenzione: la composizione dell'Ente parco, l'elenco dei parchi (circa i quali ricevo continue sollecitazioni, soprattutto in negativo, con riguardo a molti territori), gli organi di vigilanza, il contenuto dell'articolo 14, la copertura finanziaria. Ora, ritengo che tutti i commissari sperino di poter licenziare un testo per inviarlo all'esame delle Commissioni di merito: esso però deve ricevere un'approvazione, sia pure in linea di principio, e registrare una serie di convergenze tali per cui le Commissioni di merito non debbano compiere un lavoro che sia poi necessario rifare.

Inviterei quindi i colleghi a presentare – per esaminarli in Commissione – una serie di emendamenti al testo in discussione, che è del relatore, se non ho capito male...

FRANCO CILIBERTI, *Relatore*. È del relatore e del Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Ho sentito che questo testo è del relatore, anche se il Comitato ristretto ha svolto un dibattito.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Il testo è del Comitato ristretto, poiché lo si è votato, e posso dirlo perché ero presente.

PRESIDENTE. Francamente, non ho mai visto votare in Comitato ristretto, e perciò dico che questo testo è del relatore: altri poi possono contestare tale affermazione, che io faccio poiché ho riscontrato una serie di osservazioni di notevole rilievo avanzate dalle diverse parti politiche.

Ripeto comunque l'invito ai colleghi a presentare gli eventuali emendamenti, per giungere ad elaborare un testo della Commissione che, seppur approvato in linea di principio, possa essere inviato alle Commissioni competenti per il parere.

Su tale proposta apro ora la discussione.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Il rappresentante del Governo è sempre calmo e sereno, però deve ricordare, sia pure in modo sintetico, che da due anni la Commissione ambiente è impegnata su questo testo e che il Governo ha sempre seguito con molto interesse il lavoro parlamentare, avanzando numerose proposte. Per quanto riguarda i lavori del Comitato ristretto, anche se in quella sede il Governo ha spesso sostenuto posizioni diverse, devo riconoscere che si è compiuto un buon lavoro ed alla fine tutti si sono rimessi al testo oggi al nostro esame, per riaprire il dibattito in Commissione.

Il Governo ritiene quindi il testo elaborato dal Comitato ristretto soddisfacente, per quanto riguarda sia il programma dei parchi nazionali, sia le soluzioni proposte dal punto di vista istituzionale. Ricordo che, per quanto concerne questo ultimo aspetto, non vi sono cambiamenti sostanziali rispetto al testo che aveva già ricevuto il parere positivo della Commissione affari costituzionali, alla quale, comunque, dovremo nuovamente inviare il provvedimento di legge nella redazione definitiva; sul testo del relatore, già esaminato dalla I Commissione, si è lavorato per ben quattordici mesi: è ormai indispensabile approdare ad una formulazione che costituisca l'espressione dell'intera Commissione. È necessario compiere uno sforzo per chiarire dei punti ancora oscuri.

Ricordo ai colleghi che anche la Commissione bilancio aveva espresso il prescritto parere; successivamente, però, la legge finanziaria ha innovato grandemente in materia di aree protette ed ha posto le premesse per una migliore definizione dei problemi ancora irrisolti, come, per esempio, la questione delle agevolazioni fiscali. Il Governo, pertanto, si impegna ad assicurare a questo provvedimento un'idonea copertura finanziaria, ed a tal fine preannuncia la presentazione di due articoli aggiuntivi.

Nel corso del dibattito sul disegno di legge finanziaria al Senato, alcuni senatori hanno introdotto, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, una voce relativa a: « Interventi per la conservazione del Lago di Pergusa », che prevedeva 3 miliardi l'anno nel triennio 1990-1992. Abbiamo inserito tale impegno nella legge-quadro, nell'ambito dei programmi di intervento previsti, al fine di evitare un provvedimento di legge apposito. Sempre con lo stesso scopo, sono stati inseriti degli stanziamenti per la tutela dei terreni agricoli dagli incendi.

Il Governo si rimette alla Commissione per eventuali iniziative volte ad una diversa utilizzazione di queste voci di bilancio; ritiene però che la sede più idonea sia la legge sulle aree protette, anche perché tali somme in sede di disussione sul bilancio sono state stanziate con questo obiettivo.

In conclusione, il Governo ritiene di aver assolto un impegno importante, che costituisce uno dei punti qualificanti del suo programma; auspica pertanto che il confronto in Commissione possa condurre

alla celere approvazione di un testo da trasmettere quanto prima alle Commissioni competenti per il prescritto parere.

AMEDEO D'ADDARIO. Desidero anzitutto precisare che il gruppo socialista non considera il testo illustrato dal relatore un punto di riferimento per la discussione; come ho già avuto modo di affermare in sede di Comitato ristretto, infatti, non la ritiene una proposta frutto dei lavori di quell'organismo, ma un'iniziativa personale dell'onorevole Ciliberti.

Voglio tra l'altro sottolineare che, dopo l'elaborazione di tale testo, il Comitato ristretto ha tenuto delle audizioni importanti e significative con le rappresentanze delle amministrazioni locali, in seguito alle quali sono emersi indicazioni e suggerimenti tali da consigliare una ridefinizione in più punti di un provvedimento di legge che, del resto, era ancora in via di formazione.

Pur condividendo l'opportunità di procedere celermente nell'approvazione di questo provvedimento di legge, ritengo sbagliato il continuo andirivieni, tra Comitato ristretto e Commissione, di un testo non ancora definito compiutamente, al quale occorre apportare delle modifiche che non è stato ancora possibile esaminare ed approfondire nella sede più adatta, cioè in Comitato ristretto. Tale situazione ci induce a presentare fin da questo momento un diverso articolato.

Nel ringraziare comunque il relatore per il lavoro svolto, certamente intenso ed impegnativo, voglio elencare i punti che a nostro avviso meritano un ulteriore approfondimento.

Il primo punto riguarda l'ambito di applicazione di questo provvedimento di legge e l'impostazione che deve sorreggerlo; il secondo concerne l'impianto istituzionale, che deve definire in modo più preciso e puntuale il rapporto tra Stato e regioni, in ossequio al dettato costituzionale, agli orientamenti della Corte costituzionale ed ai poteri derivanti agli enti locali, in materia di controllo e pianificazione, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, ed in relazione all'interesse primario, che è nazionale, e riguarda non solo la protezione della natura, ma anche la conservazione stessa del territorio e degli elementi che su di esso insistono.

Il terzo punto è relativo alla programmazione – e quindi alla strumentazione in sede nazionale-, ai contenuti del programma sulle aree protette, al piano dell'Ente parco e perciò alla connessioni ed alle articolazioni di questo piano con tutti gli altri strumenti che ineriscono alla disciplina del territorio. Un altro aspetto riguarda poi i problemi del controllo e della gestione, da cui deriva la tematica relativa alla vigilanza ed alla sorveglianza.

Ma esistono ulteriori questioni da prendere in considerazione, che ci sembrano di non secondaria importanza.

A nostro avviso, l'indicazione delle località protette, sia terrestri, sia marine, va precisata ed aggiornata (come dirò meglio tra breve): da ciò discende il problema degli elenchi dei parchi e delle aree protette.

Altri problemi specifici riguardano, oltre alla composizione dell'Ente parco, il nulla osta da richiedere, le misure di salvaguardia, il personale revisore dei conti e gli espropri: si tratta di punti che ci sembra necessario emendare.

Infine, un elemento di straordinaria importanza è costituito, a nostro avviso, dall'accessibilità dei territori in questione. Riteniamo che non si possano creare aree naturali protette senza pensare alla protezione degli uomini emarginati dal destino e pure dalla natura...

EDOARDO RONCHI. Pensiamo anche alle donne, allora !

AMEDEO D'ADDARIO. Sta forse facendo dell'ironia, onorevole Ronchi ? Allora devo dirle che se la tenga ! Mi sembra che siamo in una sede parlamentare, ed io mi riferisco ad un problema molto serio, poiché sto parlando degli handicappati, con riferimento ai quali presenterò anche degli emendamenti. Riteniamo che costituisca un'esigenza etica e civile il ri-

stabilire il contatto dei meno fortunati con i valori della natura, ma il testo in esame non contiene disposizioni a tale riguardo.

È giusto predisporre norme che assicurino l'accessibilità della natura, almeno nei parchi nazionali e con soluzioni valide anche per quelli regionali. Per natura accessibile intendiamo un'area servita da sentieristica, cartellonistica, aree di sosta ricreativa, strutture ed ausili necessari per assicurare l'accesso e la sosta alle persone disabili. Gli enti di gestione dovranno, a nostro avviso, predisporre materiali tali da consentire anche ai non vedenti di godere la natura. Occorre inoltre che taluni centri (nel testo sono richiamati i musei naturalistici) vengano utilizzati, nella misura del 20 per cento, a favore dei disabili professionalmente inidonei. Si tratta di un problema su cui abbiamo riflettuto a lungo, ed in relazione al quale il nostro paese sta elaborando risposte di tipo tecnico, progettuale ed organizzativo: perciò riteniamo che questo aspetto meriti di essere preso in considerazione nel testo in esame.

Fatte queste osservazioni, voglio rilevare che il provvedimento di legge deve, a mio avviso, corrispondere meglio alla maggiore sensibilità avvertita nei confronti dell'ambiente, nonché alla tutela della natura e delle sue risorse. Il testo in esame – in cui le aree protette sono variamente connotate – non definisce sufficientemente gli obiettivi, in materia di disciplina del territorio, di gestione, tutela e fruizione dell'ambiente naturale.

Il dibattito parlamentare che sin qui si è svolto, le proposte di legge presentate, le indicazioni provenienti dalla comunità scientifica nazionale, dalle associazioni ambientalistiche degli enti locali, dalla stessa disciplina e scienza del territorio non hanno contribuito a mettere a fuoco, se non in qualche modo – almeno con riguardo al testo in discussione –, modelli di governo e pianificazione basati su enti straordinari (gli enti parco) analoghi, per molti aspetti, a quelli che gestiscono oggi i parchi nazionali esistenti, e che risalgono ovviamente ad epoca non vicina alla nostra.

La discussione verte sulla minore o maggiore rappresentanza centrale o locale, con l'intento di configurare, con un delicato quanto complesso – e perciò difficile – sistema, un organismo che realizzi un « perfetto » (se così si può dire) equilibrio costituzionale tra i poteri concorrenti dello Stato e delle autonomie locali, nell'uso e nella pianificazione del territorio, nella protezione di beni e risorse naturali.

Abbiamo ascoltato le diverse interpretazioni della Corte costituzionale, nel dibattito tra centralisti e regionalisti (o localisti), e la configurazione del testo ripropone con pochi aggiornamenti – a nostro avviso –, e non di natura disciplinare, schemi e procedimenti di zonizzazione, individuando zone di tutela integrale, aree di tutela orientata, parchi propriamente detti e pre-parchi: tutto ciò all'interno di un territorio per cui non si pone il problema della natura ormai compromessa dalla presenza dell'uomo. Si fa insomma una mera operazione residuale, che estrapola i problemi con un atteggiamento culturale di tipo protezionistico, secondo il quale la natura si configura come una realtà in cui l'uomo (come ho già avuto modo di dire) diventa un momento di alterazione, e non è elemento facente parte di un ecosistema. Perciò il valore delle aree viene misurato in base alla loro naturalità (e vi sono parametri specifici) o, viceversa, al livello di antropizzazione, e la classificazione che ne risulta risente molto di una concezione del genere.

Riteniamo invece che un atteggiamento più esatto consista nella conservazione dei valori – oltre che naturali, anche storici – di un territorio in cui la presenza dell'uomo ha consentito, come possiamo rilevare in molte parti del nostro paese, di mantenere delicati e particolari equilibri bioecologici.

Perciò il modello che riteniamo vada valorizzato è quello di tipo partecipativo, tenendo conto di tutto l'insieme dei poteri che sul territorio intervengono, ma prendendo anche in particolare considerazione la crescita civile e culturale e la stessa sensibilità del paese, nonché la for-

mazione di una coscienza collettiva che non è però quella che si riflette nel ruolo che sembra assumere il parco, come area di riserva indiana.

Il provvedimento noto come legge-quadro sui parchi va via via assumendo i connotati di una normativa riguardante l'intero sistema delle aree da proteggere e da conservare. La natura deve essere intesa non come monumento del passato ma come oggetto da conservare: ciò vale tanto per i tessuti edilizi dei centri storici, quanto per i territori esterni ai parchi, soprattutto quelli che hanno subìto le peggiori manomissioni ed alterazioni. A volte sembra di tornare all'atteggiamento degli igienisti dell'Ottocento, i quali in modo schizoide manifestavano contro le industrie considerate nocive ed inquinanti ed erano disposti ad accettarle solo se dislocate lontano dai centri abitati.

Dobbiamo oggi assumere un atteggiamento diverso, basato non solo sulla protezione di alcune aree e di alcune specie animali e vegetali, ma anche sulla riqualificazione e conservazione dell'intero sistema ambientale, del quale l'uomo è parte integrante ed artefice principale, con tutto il suo patrimonio di storia, tradizioni e capacità associative. Ne deriva un modello di pianificazione che affida agli strumenti di controllo e di gestione un ruolo non limitato ai valori strettamente naturalistici, ma che si estende dal settore territoriale ed urbanistico a quello ambientale, fino a quello storico.

Sottolineiamo, ripeto, la domanda di memoria storica e di radici culturali, oltre che di limiti geografici che si vanno a definire sul territorio: una domanda che prefigura un modello economico nel quale il turismo culturale assuma qualificazioni e valenze di gran lunga superiori a quelle sin qui sperimentate. In conclusione, i due elementi che devono caratterizzare il testo al nostro esame sono la conservazione dell'equilibrio ecologico e la riqualificazione del sistema ambientale.

PRESIDENTE. Ricordo all'onorevole D'Addario che fra pochi minuti si svolgeranno votazioni in Assemblea; lo invito pertanto a concludere il suo intervento.

AMEDEO D'ADDARIO. È altresì importante che le aree, individuate come rilevanti dal punto di vista scientifico e storico, non vengano separate da tutto l'ambiente, sia naturale, sia edificato; gli spazi aperti devono essere concepiti come natura-cultura essenziale alla città e al territorio e lo spazio naturale deve essere valutato in rapporto a quello costruito. Il parco, quindi, va considerato non più come dato separato da un contesto, ma deve essere inserito in una concezione organica di spazio inteso come territorio.

Questa concezione porta inevitabilmente a prefigurare una classificazione delle aree naturali protette determinata a livello di ecosistema, con valenza nazionale, e nell'ambito del quale l'intervento dello Stato diventa predominante rispetto agli altri. Per quanto riguarda i parchi regionali, invece, devono esserci l'intervento prevalente delle amministrazioni locali ed il concorso dello Stato. Da qui una modifica organizzativa nella composizione del Comitato per il programma delle aree naturali protette.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per la concomitanza di votazioni in Assemblea.

La seduta, sospesa alle 10,30, è ripresa alle 13,30.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del provvedimento in discussione.

Do la parola all'onorevole D'Addario per consentirgli di terminare il suo intervento di questa mattina.

AMEDEO D'ADDARIO. Ho preannunciato qualche ora fa la presentazione di un testo modificativo di quello illustrato oggi dal relatore. Esso intende, in particolare, sostituire i primi 11 articoli, apportare modifiche all'articolo 13, aggiungere un articolo 13-*bis* (concernente « Piano per il parco – Formazione »), modificare alcuni commi dell'articolo 29 e aggiungere 3 articoli riguardanti: « Parchi per la conservazione del paesaggio », « Parchi urbani » e « Priorità nella sostituzione delle aree protette ».

Riteniamo che i contenuti di queste proposte di modifica – proprio perché incidono sulla configurazione di soluzioni attinenti al modello generale di protezione e di conservazione della natura nel nostro paese – possano essere estesi all'intero territorio nazionale con modalità diverse e secondo le differenti classificazioni delle varie aree, da affidarsi al programma nazionale per le aree protette. Sottolineo che questi emendamenti riguardano sia l'impianto, sia la programmazione e la pianificazione.

In essi vengono, inoltre, delineati il sistema dei controlli e della vigilanza e, quindi, tutti i meccanismi amministrativi che ne discendono.

L'esame dell'insieme delle modifiche che intendiamo apportare al testo con questi emendamenti non deve costituire assolutamente occasione per una ridiscussione generale di punti già acquisiti che, nel corso dei lavori del Comitato ristretto, abbiamo comunque fatto nostri.

Alcuni emendamenti consistono in una riformulazione di articoli del testo presentato dal relatore, che vengono sfrondati di alcune parti. Essi concernono sostanzialmente, come ho detto, i primi 14 articoli della legge e sono incentrati sul programma delle aree protette, sul piano per il parco, sulla comunità del parco e sulla sorveglianza.

Per quanto riguarda gli organici, devo precisare che nel testo in discussione vi è una riferimento alla comunità del parco, in armonia con la legge di riforma del sistema delle autonomie locali; vi è, inoltre, un passaggio estremamente significativo che riguarda la comunità del parco che verrebbe ad assumere funzioni simili, e quindi sostitutive, a quelle riservate alle comunità montane. Ora, non credo possibile sovrapporre organismi diversi nel governo dello stesso territorio.

Sottolineo, inoltre, che tra questi emendamenti ve ne è uno al comma 7 dell'articolo 13, riferito al contenuto del piano del parco, laddove si afferma che esso ha valenza di piano urbanistico riassumendo in sé tutti i piani; nella sostanza, proponiamo l'aggiunta delle parole « ivi compresi i piani di bacino di cui alla legge n. 183 del 1989 ».

Un'altra proposta di modifica riguarda le procedure di formulazione del piano del parco – che, a nostro avviso, necessitavano di una maggiore specificazione, in particolare per ciò che concerne gli obiettivi e le soluzioni definitive di competenza del ministro dell'ambiente – di cui all'articolo 13.

Non intendo soffermarmi ulteriormente nell'illustrazione di questi emendamenti, se non per sottolineare l'esigenza di chiarire il meccanismo del nulla osta nella doppia relazione proposta dal relatore; praticamente il nulla osta ha efficacia in termini di autorizzazione ai sensi delle leggi n. 1497 del 1939 e 431 del 1985. Ci riserviamo, comunque, di svolgere ulteriori approfondimenti in materia nel prosieguo dei lavori, perché i due istituti previsti – il silenzio-assenso ed il silenzio-rifiuto – se rappresentano concessioni per aree esterne agli abitati nei parchi rischiano di determinare situazioni di illiceità giuridica.

Anche per quanto riguarda l'articolo 16, considerando la delicatezza della materia, riteniamo necessari alcuni approfondimenti riferiti soltanto ai contenuti di questa norma.

Infine, c'è il problema degli elenchi, a cui facevo riferimento questa mattina, per quanto riguarda sia le aree terrestri, sia quelle marine. Non sono al corrente se sia stato predisposto un elenco; credo comunque necessario che in questo articolo vengano presi in considerazione anche il Parco Nazionale d'Abruzzo, ed i parchi del Gran Paradiso, dello Stelvio, del Circeo e della Calabria.

Per quanto riguarda i parchi istituiti con il programma triennale di salvaguardia ambientale, riterrei opportune alcune puntualizzazioni relative all'inserimento delle aree dei Monti Picellini in provincia di Salerno e di Avellino.

Propongo inoltre all'attenzione della Commissione alcune riflessioni riguardanti i parchi terrestri del Cilento e del Pollino, ed una precisazione, infine, relativamente alle aree di Santa Maria di Castellabate e di Palinuro.

Per quanto concerne i parchi marini, lascio agli atti della Commissione una documentazione riguardante l'assoluta necessità di procedere alla verifica ed alla modifica dell'elenco delle località di interesse ambientale, in base alla legge n. 979 del 1982 sulla difesa del mare; a tal fine, sarebbe consigliabile coinvolgere funzionari qualificati del Ministero della marina mercantile.

Dalle informazioni di cui si dispone si prospetta il seguente quadro. Vi sono parchi e riserve marine già istituiti, in numero di cinque; vi sono, poi, località di pregio ambientale, quali l'isola di Bergeggi in Liguria o le isole dell'Asinara e di Bosa in Sardegna e, infine, aree di reperimento, già in elenco nella legge n. 979 del 1982, incluse o meno nel testo del relatore. In quest'ultimo ambito andrebbero apportate alcune correzioni, con l'inserimento, per esempio, dell'isola dei Galli, di proprietà privata, che risulta essere esposta a rischi di degrado ambientale a causa della possibile costruzione di alberghi, e che, per altro, presenta aspetti di interesse non solo naturalistico ma anche storico (vi si trova una torre saracena).

Ritengo, pertanto, che questa parte del provvedimento debba essere articolata con maggiore attenzione, avendo riguardo all'esistenza di riserve integrali (nelle quali è vietata qualsiasi attività, tranne la ricerca scientifica), parziali (dove sono consentite le attività tradizionali della pesca ai soli abitanti) e generali (in cui sono permesse tutte le attività compatibili, da precisare in uno strumento apposito da definirsi).

Non desidero aggiungere ulteriori osservazioni, ma soltanto confermare l'intento del gruppo socialista di pervenire, il più presto possibile, all'approvazione del provvedimento di legge in esame, per la cui redazione è auspicabile vengano tenuti in considerazione i contributi recati dalle diverse forze politiche: ciò non sembra avvenire del tutto nel testo sottoposto al nostro esame, che consideriamo redatto più che dal Comitato ristretto, dal relatore.

PRESIDENTE. Prendo atto delle osservazioni finali dell'onorevole D'Addario; da parte mia, sottolineo l'impegno della Commissione per una rapida approvazione del provvedimento in esame.

In considerazione dell'orario in cui stiamo lavorando, desidero avanzare una proposta sull'ordine dei lavori. Interverrà, ora, l'onorevole Manfredi; sospenderò, quindi, la seduta, che riprenderà alle 15,30 e si protrarrà sino alle 17,30 per consentire il proseguimento della discussione. Invito i colleghi a predisporre nel frattempo gli emendamenti che desiderano presentare al testo predisposto dal Comitato ristretto. Dalle 17,30 alle 19 ci occuperemo dell'esame, in sede referente, della proposta di legge per l'istituzione del fondo programmazione e progettazione interventi e delle proposte di legge relative ai programmi per la realizzazione di alloggi di servizio per le forze di polizia; riunirei, infine, il Comitato ristretto per l'esame del disegno e delle proposte di legge concernenti Roma capitale tra le ore 16 e le 19.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

MANFREDO MANFREDI. Desidero innanzitutto osservare che, al punto in cui è giunto l'*iter* delle proposte di legge al nostro esame, non sono più consentiti arresti, né tanto meno passi indietro; a nome del gruppo democratico cristiano, non posso, infatti, che esprimere soddisfazione per il lavoro che è stato compiuto dal Comitato ristretto. In una prima fase, abbiamo assistito al responsabile impegno del relatore Angelini, cui ha fatto seguito, in una seconda fase, quello del relatore Ciliberti: da tale impegno è scaturito un testo che, tuttavia, è senz'altro attribuibile al Comitato ristretto. Io stesso ho partecipato ai lavori di tale Comitato, anche se non sempre assiduamente, e, di conseguenza, ritengo di poter affermare che il testo oggi sottoposto al nostro esame non può essere considerato esclusivamente del relatore, poiché quest'ultimo ha soltanto compiuto uno sforzo per rac-

cogliere le indicazioni, le proposte di modifica, le integrazioni emerse nella sede del Comitato ristretto. Il medesimo testo deve costituire dunque, a mio avviso, la base per la discussione; d'altro canto, il dibattito non può essere considerato concluso, né tale era la pretesa del lavoro del Comitato ristretto. Si apre ora la fase, più pregnante ed importante, dell'esame in sede di Commissione, durante la quale, naturalmente, il testo potrà essere modificato attraverso emendamenti e proposte di modifica.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ANTONIO CEDERNA

MANFREDO MANFREDI. Non escludo, pertanto, che anche da parte nostra possa rendersi necessario l'approfondimento di alcune questioni e la presentazione di qualche emendamento. Mi sembra che lo stesso collega D'Addario abbia sollevato taluni problemi sui quali sarà necessario un confronto in Commissione.

Comunque, desidero affermare che siamo di fronte ad un testo che garantisce quel modello di tipo partecipativo cui ha fatto riferimento il collega D'Addario. Tale testo, infatti, parte dall'affermazione della programmazione per quanto riguarda le aree protette e, attraverso istruttorie e definizioni di competenze, giunge all'individuazione delle aree naturali, alla creazione dell'Ente parco e della comunità del parco – che non ha una veste esclusivamente consultiva –, ed infine alla predisposizione di un regolamento e di un piano, con i quali si realizza una partecipazione che non può essere sottovalutata o non adeguatamente garantita.

Se all'interno della programmazione teniamo conto di quanto sia pregnante il capitolo della promozione economica e sociale, credo che una serie di problemi, che legittimamente e molto opportunamente il collega D'Addario ha sollevato, possa trovare una puntuale risposta. Si tratterà, eventualmente, di perfezionare i particolari, specificando le responsabilità e dando maggiori indicazioni. Mi sembra, comunque, che nel complesso lo schema che ci è stato presentato sia esauriente.

Per questi motivi, ciò che conta oggi sono i tempi. È necessario impiegare il tempo ancora a nostra disposizione per migliorare il provvedimento, e quindi riuscire ad utilizzare, dopo tanti anni e tante attese, i mezzi che nel bilancio dello Stato, per ben due volte, sono stati messi a disposizione. In caso contrario, la nostra responsabilità sarebbe ben più grave di quella che possiamo avere oggi dal punto di vista politico. Perciò credo che sia utile e necessario che la Commissione stabilisca subito il calendario dei lavori al riguardo.

Desidero manifestare il mio apprezzamento per il contributo fornito dall'onorevole D'Addario con il suo intervento e soprattutto con la presentazione degli emendamenti che ci ha illustrato.

Vorrei, però, sottolineare la necessità di fare alcune puntualizzazioni, specialmente in riferimento al meccanismo dell'individuazione e dell'elencazione delle aree, dei parchi e delle riserve naturali. Il collega D'Addario ha, per così dire, invaso un campo che mi è proprio, citando la regione Liguria ed il problema dell'isola di Bergeggi; in proposito, desidero preannunciare che proporrò alla Commissione anche la questione relativa alle aree della Mortola e dei Balzi rossi.

Tutto ciò evidenzia il fatto che il discorso è ancora aperto in quanto, se da un lato vi è la possibilità di affinare le proposte, dall'altro vi è la volontà di recepire le esigenze che nascono dalle esperienze di ciascuno di noi. Ciò al fine di formulare un provvedimento di legge ampio ed esauriente.

Detto questo, dichiaro, a nome del gruppo della democrazia cristiana, la piena disponibilità ad approfondire e migliorare il testo e la ferma volontà di giungere rapidamente all'approvazione definitiva del provvedimento di legge.

PRESIDENTE. Come preannunciato, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 15,40.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIUSEPPE BOTTA

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione.

ANTONIO CEDERNA. Vorrei che i funzionari stenografi, qui presenti, riportassero agli atti queste mie affermazioni accorate sulla presa di posizione del collega D'Addario. Tali dichiarazioni mi hanno riempito di malinconia e di scoramento profondo infondendomi, quasi, la voglia di andarmene o di « coprirmi il volto con un mantello », per non parlare più.

Ho notato che gli emendamenti illustrati dall'onorevole D'Addario non sono altro che una riscrittura del testo che rimanda tutta la materia in alto mare, riportandoci indietro di molti anni...

GIANLUIGI CERUTI. ... Di decenni !

ANTONIO CEDERNA. ... infatti, le affermazioni del collega D'Addario sono vecchie di anni e risalgono, addirittura, al periodo precedente all'emanazione del decreto n. 616 del 1977.

Egli ha affermato che noi vogliamo istituire dei parchi che sono « recinti indiani », dove l'uomo viene emarginato, e che gli Enti parco sono di antica data (alcuni risalgono al 1921-1922). Dobbiamo ringraziare gli Enti parco non solo perché hanno consentito la gestione dei parchi, ma anche perché hanno garantito il funzionamento – sia pure precario – di quelli esistenti.

Il collega D'Addario ha, inoltre, aggiunto che la natura non deve più essere oggetto di contemplazione. Perché no ? Perché duecento milioni di abitanti degli Stati Uniti d'America si spostano ogni anno da un parco all'altro ? Perché trecentomila persone, stranieri e non, si recano ogni anno nei 18 ettari della riserva del Parco nazionale svizzero ?

Se qualcuno mi chiedesse di chi è la colpa se una parte della popolazione è ancora contraria all'istituzione di parchi, io gli risponderei che la colpa è nostra, ma anche di certe forze politiche che non si sono mai preoccupate di dimostrare alle popolazioni locali che il vincolo parco rappresenta una garanzia di salvaguardia del territorio, e l'unica forma di benessere duraturo per le popolazioni stesse. A tal fine, risulta estremamente eloquente l'esempio del Parco nazionale d'Abruzzo dove – come risulta da un'interrogazione presentata molto tempo fa – il parco viene « perseguitato » da anni in tutti i modi possibili. Ebbene, sedici comuni del territorio del parco, dopo vent'anni di rigorosa gestione del territorio, si sono espressi a favore dell'Ente parco. Cito, inoltre, l'esempio dei comuni del Molise, i quali – come risulta dalla lettura di una *Gazzetta Ufficiale* – hanno chiesto che i loro territori – per un totale di 4 mila ettari – vengano annessi al Parco nazionale. Assai significativo, sempre a titolo di esempio, è il caso di Civitella Alfedena, dove si sono registrati i più alti depositi bancari perché la protezione della natura e le provvidenze dell'Ente parco hanno consentito il ritorno degli emigrati e hanno offerto nuove occasioni per lo sviluppo del turismo. Risulta, pertanto, del tutto evidente che l'economia di quella località ha subìto notevoli incrementi anche grazie alla presenza del parco.

Quando si afferma che è l'uomo il protagonista, io rispondo che vorremmo che fossero le popolazioni ad essere favorite e che il vero protagonista è la natura, e non certo l'uomo.

Vorrei ricordare quanto fu affermato dal Presidente della Repubblica – a prescindere dal fatto che conti o meno – il 21 dicembre scorso; egli invitò il Governo a predisporre una legge-quadro e un sistema adeguato di aree protette per salvare « la parte migliore del volto e dell'anima del paese ».

Ricordo le numerose richieste avanzate sia da comuni, sia da regioni per ottenere l'istituzione di parchi (cito, ad esempio, il caso del Pollino).

Ricordo, altresì, che l'anno scorso una delegazione della CGIL dell'Abruzzo presentò una richiesta per l'istituzione di

cinque o sei parchi. Appare stranissima la previsione per cui l'individuazione dei parchi non può essere effettuata se prima, o contemporaneamente, non vengano tracciate le linee di assetto del territorio nazionale. Tutti notano, infatti, come troppo di sovente avvengano rinvii a piani generali che non vengono mai approvati, anche se ciò sarebbe auspicabile; in questa occasione, appare pertanto urgente vincolare e trasformare in aree protette le zone individuate. A tal fine, non si può certo attendere un improbabile assetto generale del territorio, rinunciando in sostanza all'istituzione di nuovi parchi.

Naturalmente, l'intero territorio nazionale andrebbe considerato come un parco – lo sottolineo –, poiché per ogni sua parte andrebbe innanzitutto effettuata una valutazione sull'uso che se ne compie e sui valori (ambientali, naturalistici, culturali) da salvaguardare, quando si prende in considerazione un'ipotesi di trasformazione.

Il nostro compito tuttavia, oggi, è quello di approvare una legge che, benché discutibile, prevede la creazione di nuove aree protette. Avrei voluto aggiungere altre osservazioni, ma purtroppo confesso di essere stato colto da « malinconia », nell'udire certe cose, per cui mi limito a deplorare una battuta d'arresto che rischia di vanificare il lavoro sinora svolto e ad auspicare che venga superato l'ostacolo che inopinatamente ci è stato frapposto !

GIANLUIGI CERUTI. Le osservazioni dell'onorevole Cederna mi trovano completamente consenziente; per quanto mi riguarda, però, alla sensazione di malinconia va aggiunto un senso di disgusto. Lo affermo con estrema serenità poiché, dopo due anni di lavoro e decenni di attesa, non era oggi né immaginabile, né decente che si proponesse, come è stato fatto da parte di un rappresentante del gruppo socialista, un testo completamente alternativo, piuttosto che alcuni emendamenti. Tale testo scardina completamente quello che è stato elaborato dal Comitato ristretto, e non dal relatore, attraverso un lavoro che si è protratto per giorni, settimane e mesi al fine di definire un progetto di legge organico sulle aree protette per il nostro paese.

Va contestata all'onorevole D'Addario l'affermazione che il testo sottoposto al nostro esame è attribuibile soltanto al relatore, poiché viceversa esso è il frutto del lavoro del Comitato ristretto, rispetto al quale d'altro canto i rappresentanti dei diversi gruppi avevano formulato alcune riserve, preannunciando la presentazione di emendamenti durante l'esame in Commissione. Si era tuttavia convenuto sull'opportunità di trasmettere il medesimo testo alle competenti Commissioni per i pareri ed in tal senso si dovrebbe ora procedere.

Deve essere sottolineata, a mio avviso, la patente contraddittorietà tra l'affermazione, fatta dell'onorevole D'Addario, della necessità di giungere rapidamente all'approvazione del provvedimento di legge e la contestuale presentazione di proposte di modifica che sono espressione di una visione del tutto alternativa rispetto a quella che informa il testo elaborato dal Comitato ristretto. Gli emendamenti, infatti, indicano la volontà di sabotare il progetto di legge e non quella di giungere alla rapida approvazione di un'organica normativa sulle aree protette.

Alcune rapidissime esemplificazioni al riguardo possono essere compiute. Le misure di salvaguardia non appaiono coerenti; la sorveglianza sui territori delle aree naturali e protette viene affidata al Corpo forestale dello Stato; la composizione del consiglio direttivo dell'Ente parco non deriva dalla designazione delle associazioni, delle università, e così via, ma da una scelta completamente discrezionale del ministro dell'ambiente su liste di nomi. Sono previsti poi quattro membri designati dallo Stato, dalle regioni e/o dalle province autonome, nel cui ambito il parco è situato, ma non si capisce affatto quanti ne debba designare lo Stato, quanti le regioni, quanti le province autonome; se consideriamo che in un determinato consiglio i membri designati dallo Stato potrebbero trovarsi in minoranza

rispetto a quelli indicati, per esempio, dalle province, possiamo immaginare i probabili effetti sulle decisioni del consiglio stesso! Inoltre, viene previsto un direttore « lottizzato »: ed io ricordo che in sede di Comitato ristretto si è discusso a lungo su tale problema. Il direttore dovrebbe essere nominato nell'ambito dei dirigenti superiori del Ministero dell'ambiente, su indicazione del ministro, ovvero tra esperti di elevata qualificazione e professionalità nel settore, e dovrebbe avere un contratto di diritto privato triennale rinnovabile. In sostanza, viene previsto esattamente il contrario di quanto era stato da più parti invocato: un concorso pubblico nazionale di tipo garantistico.

Viene altresì eliminata la divisione in quattro zone, in contrasto con la recente giurisprudenza della Corte Costituzionale.

Da tali esemplificazioni risulta evidente che a parole viene affermato un determinato impegno, ma che esso è smentito poi nei fatti. Desidero ancora osservare che l'onorevole D'Addario, insieme con l'onorevole Piro, aveva firmato la proposta di legge n. 1964; effettivamente, la firma apposta sotto una proposta di legge non può essere considerata vincolante con riguardo all'intero articolato: ma se su 38 articoli si propone di modificarne 35, mi sembra che non ci troviamo in presenza della semplice volontà di emendare; siamo in presenza della volontà non di migliorare, ma di distruggere un testo elaborato dopo un lungo lavoro.

Per il resto, mi associo alle considerazioni già svolte dal collega Cederna, e chiedo alla Commissione di mantenere quel patto tra gentiluomini secondo il quale, ferma restando la possibilità di presentare emendamenti migliorativi, il testo dovrebbe essere inviato così com'è alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Desidero ricordare ai colleghi della maggioranza che non chiedo altro che l'osservanza di un impegno contenuto nel programma del Governo Andreotti. Quando sono entrato a far parte del Parlamento avevo l'illusione che almeno su una materia come quella in oggetto si potessero creare larghe convergenze: illusione, questa, che oggi viene calpestata dal gruppo socialista.

GUIDO D'ANGELO. Anche io ho partecipato al lavoro che ha portato all'elaborazione del testo in esame, e devo dire che le diverse opinioni espresse non mi meravigliano. Ciò nonostante, credo che tutti desiderino trovare una soluzione che ci consenta di approvare il provvedimento di legge.

Mi sembra che su alcuni punti fondamentali dovremmo avere le idee più chiare. Ho sentito, ad esempio, affermare che il testo in esame viola le norme costituzionali in materia di competenze. In effetti, non è possibile, per quanto riguarda i rapporti tra Stato e regioni in materia di disciplina del territorio, seguire un criterio per le grandi città o per i campionati mondiali di calcio, ed un diverso criterio per i parchi.

Se ho alcuni dubbi in merito alla legittimità costituzionale di molte leggi, anche recenti (giustificate da situazioni di emergenza, che hanno portato a modifiche delle competenze costituzionali affidate alle regioni in materia di disciplina del territorio), minori dubbi ho in riferimento al provvedimento di legge che stiamo esaminando, in quanto esso tutela zone con specifiche caratteristiche di grande valore ambientale e paesistico. Mi riferisco all'articolo 9 della Costituzione, dove è stabilito che « La Repubblica...tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione ». Tale disposizione è contenuta nei princìpi fondamentali, quindi ha particolare rilevanza anche nei confronti di tutte le altre disposizioni costituzionali. Per queste ragioni, ritengo che non si possa individuare nelle norme in esame una violazione delle competenze regionali in materia di disciplina del territorio.

Non credo neppure che sia il caso di richiamare la necessità di una preventiva definizione delle linee generali dell'assetto territoriale in un periodo in cui non si fa

altro che programmare interventi sul territorio senza avere una disciplina complessiva in materia. In ogni caso, non vedo come un'eventuale programmazione potrebbe essere compromessa dagli interventi in favore dei parchi, cioè di zone che sicuramente devono essere tutelate. Inoltre, non possiamo dimenticare che spesso opere incisive nel settore residenziale e delle infrastrutture vengono effettuate al di fuori di un piano organico, creando incompatibilità e diseconomie.

È necessario intervenire con urgenza per la salvaguardia di questa parte limitata del territorio nazionale, che deve poter essere usata nel migliore dei modi dai cittadini. Abbiamo, quindi, il dovere di trovare soluzioni sulle quali le diverse opinioni possano convergere. Probabilmente nelle nostre proposte emendative dovremmo perseguire due obiettivi: circoscrivere le zone incluse nel parco, per evitare eventuali conflitti di competenze tra comuni e regione sull'assetto territoriale – mi riferisco, in particolare, alle zone già antropizzate, il cui inserimento nel parco potrebbe essere evitato se creasse conflitti di competenza – e cercare di semplificare le procedure.

È possibile quindi, a mio avviso, trarre conclusioni più ottimistiche perché, nonostante gli esempi portati dal collega Ceruti, almeno per quanto riguarda alcune norme non vedo contrasti tra le varie posizioni; infatti, altri esempi dimostrano che si sono trattati nuovamente alcuni argomenti tanto per farlo, come nel caso della norma concernente l'approvazione del parco da parte delle regioni, d'intesa con i comuni, che è già prevista nel testo del relatore.

Riterrei opportuno compiere uno sforzo comune per capire in che misura questo testo possa essere arricchito e migliorato, ma è comunque necessario arrivare ad una conclusione, anche perché gli obiettivi da raggiungere sono riconosciuti validi da tutte le forze politiche.

Credo che inviare questo testo alle Commissioni affari costituzionali e bilancio, per l'espressione dei prescritti pareri, ci consentirebbe di guadagnare tempo; nel frattempo, si potrebbero apportare le necessarie modifiche.

ANNA MILVIA BOSELLI. Vorrei ricordare che il termine ultimo, fissato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 per l'approvazione della legge sui parchi, era quello del 31 dicembre 1979.

Ricordo, altresì, che sono trascorsi più di dieci anni da quel convegno di Camerino nel quale si era auspicata, per gli anni ottanta, la tutela del territorio nazionale in una percentuale del 10 per cento del territorio stesso; ciò nonostante, alla fine di questo decennio quello tutelato rappresentava una percentuale del 3 per cento dell'intero territorio nazionale.

La necessità di questa legge-quadro è rappresentata anche dal fatto che si dia avvio realmente alla realizzazione di quei sette parchi, definiti di carta, i quali, in assenza di norme-quadro e di una gestione, rischiano di rimanere appunto parchi solo sulla carta. Pertanto, il gruppo comunista sollecita tutte le forze politiche per una rapida approvazione del provvedimento di legge. Esprimiamo, inoltre, la nostra preoccupazione per i tempi ed i modi con cui esaminiamo questo provvedimento di legge, che sono tutt'altro che sostenuti; certamente le posizioni ed i temi in discussione sono diversi, ma noi auspichiamo un confronto franco e produttivo sulle varie questioni rimaste aperte, per raggiungere una posizione unitaria all'interno della Commissione.

Ricordo che questa legge è stata ferma per oltre due anni presso il Comitato ristretto, e che solo nella giornata odierna si è di fatto avviata la discussione in sede deliberante.

Sottolineo, inoltre, che solo alcuni deputati hanno partecipato alle riunioni di questo Comitato ristretto; i rappresentanti del gruppo comunista sono stati però sempre presenti ed hanno contribuito al lavoro di elaborazione e di arricchimento del testo del relatore che, al momento attuale, costituisce la base per la discussione.

Pur trattandosi di un testo migliore rispetto ai precedenti (mi riferisco ai due a firma dell'onorevole Angelini e a quello dell'onorevole Ciliberti), esso presenta alcuni punti di notevole rilievo su cui non siamo d'accordo e che non giudichiamo positivamente.

Auspichiamo che su questi problemi centrali si possa stabilire un confronto franco e costruttivo, per giungere a soluzioni unitarie.

Desidero a questo punto ricordare l'insieme dei rilievi critici al testo del Comitato ristretto.

Il primo riguarda i criteri di distinzione tra parchi nazionali e parchi regionali; si tratta di una differenza fondamentale per il rilievo dei valori da prevedere. Crediamo che, nell'ambito delle aree protette, quelle a carattere nazionale abbiano un particolare rilievo non tanto perché riguardano zone più importanti dal punto di vista naturalistico ed ambientale, quanto perché esiste un interesse nazionale a che quei territori vengano protetti; ma non condividiamo la formulazione contenuta nel testo che, di fatto, prefigura una scala di valori naturalistici di « serie A » e di « serie B » a seconda che si tratti di zone di interesse regionale o nazionale.

Dissentiamo anche sulla composizione del consiglio direttivo dell'Ente parco, nel quale sono sottorappresentate le autonomie locali. Gli scienziati – previsti in rappresentanza delle università – dovrebbero rivestire un ruolo fondamentale nella protezione della natura, ma noi riteniamo che essi possano svolgere liberamente le loro funzioni di studio e di controllo nell'ambito di appositi corsi scientifici (la nostra proposta di legge reca disposizioni in questo senso).

Il terzo rilievo critico che intendiamo avanzare è riferito all'elenco dei parchi presente nel testo in discussione, in cui sono state aggregate alcune aree appartenenti a regioni diverse (come quella che va sotto la dizione di Cilento e Vallo di Diano); il gruppo comunista ritiene quindi opportuno modificare l'aggregazione di certi parchi così come previsto nell'elenco nazionale.

Il quarto punto sul quale dissentiamo riguarda le competenze attribuite al Ministero della marina mercantile in materia di parchi marini. Si tratta, a nostro avviso, di una riappropriazione di competenze spettanti al Ministero dell'ambiente (come risulta evidente dalla legge istitutiva di tale dicastero). Siamo critici, a questo riguardo, perché riteniamo che il Ministero della marina mercantile non abbia svolto un ruolo molto efficace per quanto riguarda le aree da tutelare. Cito ad esempio la legge n. 979 del 1982 sulla difesa del mare, che è stata lungamente disattesa da quel Ministero. Questa legge prevedeva, infatti, l'istituzione di 20 riserve marine entro il 1986 (anno in cui le competenze in materia sono passate al Ministero dell'ambiente); ciò nonostante, sono state istituite solo due riserve marine: quella di Miramare e quella di Ustica.

Un'altra parte del testo del Comitato ristretto che non condividiamo riguarda l'introduzione di norme concernenti il personale del Ministero dell'ambiente che, a nostro avviso, dovrebbero rientrare nell'ambito di un provvedimento organico di ristrutturazione del Ministero medesimo, per la cui elaborazione il gruppo comunista è pronto ad offrire il proprio contributo.

L'ultimo rilievo critico che intendiamo avanzare consiste nella mancata previsione nel testo della legge-quadro di un coordinamento con le altre leggi in vigore in materia di tutela dell'ambiente, in particolare, con quella sulla difesa del suolo. È, inoltre, assente il raccordo con la normativa sulla pianificazione dei bacini e sulle autorità di bacino. Su tali aspetti, il gruppo comunista presenterà alcuni emendamenti al testo del Comitato ristretto.

Per concludere, per quanto riguarda il prosieguo dei lavori ritengo possibili due alternative: l'immediato invio del testo alle Commissioni competenti per i pareri (ferma restando la successiva possibilità di modificare il testo medesimo attraverso l'approvazione di emendamenti), oppure l'esame degli emendamenti già

presentati, o preannunciati, da parte della nostra Commissione ed il successivo invio dell'articolato per i pareri. Il gruppo comunista ritiene preferibile la prima strada, al fine di accelerare l'*iter* del provvedimento: il testo del Comitato ristretto andrebbe quindi, a nostro avviso, immediatamente inviato per il parere alle Commissioni competenti e su di esso dovremmo poi proseguire il dibattito in Commissione, passando all'esame degli articoli e dei relativi emendamenti (richiedendo successivamente il parere sugli articoli eventualmente emendati, come auspichiamo).

GIUSEPPE CERUTTI. L'onorevole D'Addario, nel suo intervento, ha ampiamente illustrato la posizione del gruppo socialista; ritengo, pertanto, che siano chiare le differenze, anche sostanziali, che la caratterizzano rispetto al testo che viene oggi sottoposto al nostro esame. Esse concernono la strategia e gli obiettivi che, attraverso la legge sui parchi, devono essere a nostro avviso perseguiti.

L'invio del testo del relatore alle Commissioni competenti per i pareri ci appare, in questa fase, comportare il rischio di ripetere esperienze negative già vissute dalla Commissione in relazione ai progetti di legge sulla Valtellina, con il ripetersi di richieste di pareri su differenti testi. Quindi, piuttosto che avviarsi in un *iter* caratterizzato da ripetizioni e palleggiamenti, appare preferibile compiere ogni sforzo per definire preventivamente un testo unitario, che goda di una base di consenso più ampia di quella attuale. Qualora non si opti per tale soluzione, il gruppo socialista si troverebbe costretto a presentare una serie di emendamenti, che corrisponderebbero in sostanza ad un testo alternativo rispetto a quello del Comitato ristretto.

La proposta del gruppo socialista è dettata dall'impegno che il medesimo ha sempre dimostrato per un provvedimento di legge da ritenersi fondamentale, che dovrà essere moderno ed efficace e su cui non si dovranno produrre profonde divaricazioni, soprattutto nell'ambito della maggioranza, poiché esse potrebbero causare ripercussioni negative, che vorremmo sin da ora evitare.

PRESIDENTE. Nel corso del dibattito sono state avanzate diverse proposte procedurali. L'onorevole Ceruti ha richiesto l'immediato invio del testo del Comitato ristretto alle Commissioni competenti per i pareri, sottolineando l'impegno del Governo Andreotti sui temi ambientali (ricordo peraltro che, nell'ambito degli impegni programmatici dell'attuale Esecutivo, rientrano altri temi di competenza della nostra Commissione, quale una nuova disciplina dell'edilizia abitativa, che presenta aspetti di notevole gravità soprattutto nei grandi centri urbani). L'onorevole D'Angelo, pur constatando una certa distanza tra le varie posizioni emerse, ritiene pure che il testo (da arricchire e migliorare) possa essere sin da ora trasmesso alle Commissioni competenti per i pareri. Anche l'onorevole Boselli concorda su un invio immediato per il parere, ma ritiene che vi siano diversi punti del testo da modificare.

In sostanza, tutti sono favorevoli in generale al testo del Comitato ristretto, ma allo stesso tempo dissentono su alcuni suoi aspetti. È lecito domandarsi, allora, se sia opportuno inviare ora il testo alle Commissioni competenti per i pareri; di conseguenza, l'onorevole Cerutti, a nome del gruppo socialista, richiede che si svolga un esame più approfondito in Commissione, per inviare poi alle Commissioni competenti per i pareri un testo su cui vi sia un maggiore consenso.

Per quanto mi riguarda, prendo spunto dalla negativa esperienza della richiamata vicenda del provvedimento di legge sulla Valtellina per invitare i colleghi a presentare i propri emendamenti al testo del Comitato ristretto entro un termine breve da stabilirsi: infatti, richiedere sin da ora il parere su di un testo al quale sono già state preannunciate decine di emendamenti appare inopportuno, poiché le competenti Commissioni sarebbero costrette ad esaminare nuovamente, per l'espressione dei pareri, le modifiche che

venissero successivamente apportate. Proprio al fine (che tutti dichiarano di condividere) di accelerare l'*iter* del provvedimento di legge, ritengo utile un preventivo esame degli emendamenti da parte della Commissione, affinché possa essere individuata una soluzione unitaria per quanto concerne la definizione di un testo base, che non s'intenda poi modificare radicalmente; auspico, infine, che venga in questa occasione mantenuta la prassi consolidata nella nostra Commissione, secondo la quale non è possibile ritornare su votazioni in linea di principio, sull'oggetto delle quali non siano intervenuti nuovi elementi.

Propongo di fissare per la mattina di mercoledì 7 febbraio il termine utile per la presentazione degli emendamenti in Commissione, per poi cercare, nella successiva giornata di giovedì, in sede di Comitato ristretto, una soluzione unitaria in ordine alla definizione di un testo base.

FRANCO CILIBERTI, *Relatore*. Ringrazio tutti i colleghi intervenuti e, in particolare, coloro che hanno ricostruito la storia travagliata di questo testo, interpretandolo come frutto del lavoro non solo del relatore, ma del Comitato ristretto.

Ricordo che, in quella sede, licenziammo un testo nel quale individuammo un minimo comune denominatore sulla base del quale svolgere i necessari approfondimenti e definire alcune questioni ancora irrisolte. Proprio perché su di esso sembravano prevalere gli elementi di convergenza rispetto a quelli di divergenza, si arrivò persino ad ipotizzare un'accelerazione dell'*iter* del provvedimento di legge. Mi si consenta, quindi, di affermare che il testo non mi appartiene, anzi in esso sono stati ripresi alcuni articoli del testo elaborato dal relatore che mi ha preceduto; sarebbe ingeneroso affermare che tutto il lavoro svolto un anno e mezzo fa è stato cambiato a seguito di una mia presa di posizione.

Lo sforzo – che non può essere negato – compiuto in sede di Comitato ristretto è stato quello di trovare un equilibrio di poteri sul territorio. Ringrazio i colleghi Manfredi e D'Angelo per aver ricordato il tentativo compiuto per cercare di adeguare la normativa in oggetto alla legge urbanistica. Tutti sappiamo quanto il collega D'Angelo si sia dimostrato sensibile a certi temi: ricordo le sue osservazioni in merito all'articolo 14 del testo, (Nulla osta), alle contraddizioni contenute nella sua precedente stesura in riferimento alle competenze degli enti locali ed al silenzio-assenso, ed alla necessità di trovare un equilibrio per evitare una pericolosa sovrapposizione di poteri.

Esistono però ancora alcune questioni di non facile soluzione. Mi riferisco, ad esempio, all'affermazione – che condivido – dei colleghi D'Addario e Boselli i quali sostengono la necessità di coordinare il testo in esame con la normativa sull'autorità di bacino.

Alcune osservazioni nel merito, comunque, non mi convincono; ciò non significa, però, che non sia mia intenzione valutarle, in uno spirito di confronto, ricercando una soluzione che favorisca l'approvazione del provvedimento di legge.

Per quanto riguarda la proposta avanzata dal presidente, la condivido qualora essa sia ispirata dalla volontà di raggiungere in questa Commissione un'impostazione veramente unitaria.

Ringrazio ancora i colleghi intervenuti per i contributi forniti e, in modo particolare, l'onorevole Cederna il quale, con estrema autorevolezza, ci ha richiamati non tanto e non solo a far bene, quanto piuttosto ad una maggiore celerità; ed io credo che un dibattito scientifico e culturale su certi temi, già affrontati, ci riporterebbe alla filosofia di partenza, prefigurando così un'impostazione al limite dell'ostruzionismo.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Ringrazio i membri della Commissione per questo ampio dibattito, dal quale non solo sono emerse chiaramente le posizioni dei gruppi parlamentari, ma è stato anche possibile avere la riconferma dell'impegno di alcune forze politiche nel sostenere l'*iter* di que-

sta legge che il Governo considera una iniziativa a cui offrire il proprio contributo.

Mentre condivido, a nome del Governo, la proposta del presidente Botta – che mi pare sia condivisa anche dal relatore – di fissare un limite temporale per la presentazione degli emendamenti e di raggiungere, poi, una soluzione unitaria in Comitato ristretto, non sono altrettanto favorevole all'ipotesi di inviare immediatamente il testo alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per i pareri. Non ritengo opportuno, infatti, ripetere un'esperienza già fatta altre volte, anche perché rischieremmo di trovarci tra sei mesi ad affrontare una discussione su tutte le problematiche interessate dal provvedimento di legge. Proporrei, invece, di consentire la presentazione di emendamenti in Commissione, dopo di che, nell'ambito del Comitato ristretto, si potrebbero individuare le eventuali modifiche da apportare al testo, attraverso un accordo unitario. In un secondo momento, si potrebbe riprendere l'esame del provvedimento di legge in Commissione per arrivare alla approvazione definitiva di un testo sul quale acquisire i prescritti pareri. Preannuncio che, in fase di discussione, il Governo si riserva di presentare alcuni emendamenti specifici.

Per quanto riguarda il primo rilievo critico avanzato dall'onorevole Boselli, relativo ai criteri di distinzione tra parchi nazionali e parchi regionali, il Governo non ritiene che il provvedimento di legge debba prevedere differenze tra parchi nazionali e parchi regionali in termini di differenziazione naturalistica del territorio. Pertanto, su questo punto, sono favorevole ad una modifica anche perché, ormai, è l'interesse dello Stato che porta a privilegiare il parco nazionale rispetto a quello regionale, non la qualità degli interessi naturalistici.

Il Governo sarebbe favorevole a ridiscutere il tutto, ma su alcuni punti fondamentali ritiene possibile raggiungere convergenze diverse. Mi riferisco, in primo luogo, al comitato per l'Ente parco. A tale riguardo, non mi sembra che le posizioni espresse siano distanti; ciò ci consentirà di fare una sintesi tra i diversi punti di vista. Non vi è più alcun contrasto, ad esempio, tra lo Stato e le regioni sul ruolo da affidare alle associazioni ambientaliste all'interno della struttura dell'Ente parco.

In secondo luogo, riterrei opportuno coinvolgere il Corpo forestale dello Stato nella sorveglianza e non nella gestione dell'Ente parco. Infatti, non escludendo la possibile sorveglianza – in forme da definire – credo che non si dovrebbe, anche per quanto riguarda questa materia, fare una questione di principio.

Per quanto riguarda il programma dei parchi (credo che la proposta dell'onorevole D'Addario possa in parte essere ricollegata a quella fatta dal relatore), il Governo ritene fondamentale non togliere alle regioni la competenza in materia di istituzione di parchi regionali. Possiamo soltanto affermare che, sulla base di questa impostazione da inserire nel programma nazionale, il Governo intravede la possibilità da una parte di utilizzare il finanziamento, dall'altra che le regioni continuino ad istituire parchi.

Per quanto riguarda i progetti di legge riguardanti le aree protette (da quello del senatore Marcora fino a quello attualmente in discussione), sottolineo che tutti hanno accompagnato la proposta di una normativa quadro e di una gestione generale con quella dell'istituzione di parchi nazionali. Queste richieste hanno trovato attuazione nelle proposte del Governo, poi recepite dal Parlamento, per quanto riguarda la legge finanziaria 1988 e il programma triennale di salvaguardia ambientale.

Rimettiamo al Parlamento il problema fondamentale di questa legge (programma-stralcio per l'autorizzazione di parchi nazionali) anche perché credo che per quanto riguarda l'elenco di questi parchi, sia possibile discutere – come è stato già fatto – su alcune iniziative proposte e stralciate non per impedire in futuro l'istituzione dei parchi nazionali, ma perché il Governo ritiene utile e opportuno elaborare un programma da ge-

stire in ambito nazionale. È evidente che il programma per le aree protette – a prescindere dal tipo di gestione – non può sostenersi senza strumenti straordinari quali, ad esempio, il personale distaccato che il Ministero dell'ambiente potrebbe utilizzare.

Credo che, al di là delle discussioni qui avutesi, sia possibile di procedere nel senso indicato dal presidente Botta. Ciò consentirebbe al Governo di sapere se potrà contare – per quanto riguarda gli obiettivi reali del programma – sul concorso delle forze politiche che si sono espresse; in caso contrario, il Governo si riserverebbe di assumere una propria iniziativa.

GIANLUIGI CERUTI. Vorrei esprimere il mio dissenso rispetto alla proposta del presidente, perché ritengo opportuno mantenere l'impegno di trasmettere immediatamente il testo alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per l'espressione dei pareri.

Se naturalmente dovesse prevalere democraticamente l'opinione contraria, mi vedrò costretto a presentare emendamenti che, del resto, in ogni caso presenteremo, perché il testo predisposto dal Comitato ristretto non incontra la nostra totale soddisfazione.

MANFREDO MANFREDI. Interpretando a fini di maggiore chiarezza la proposta del presidente, se lo stesso me lo consente, si potrebbe prevedere una brevissima pausa di pochi giorni nell'esame del provvedimento di legge, durante la quale effettuare la presentazione degli emendamenti al testo; su tali emendamenti andrebbe poi aperto un confronto in sede di Comitato ristretto, al fine di giungere ad un'accordo sul testo da tramettere alle Commissioni competenti per i pareri. Se il confronto nella sede del Comitato ristretto non dovesse produrre risultati utili, entro una decina di giorni il testo dovrebbe tornare all'esame della Commissione, la quale sarebbe comunque tenuta a decidere sul testo da inviare per il parere alle competenti Commissioni.

Ritengo che questa sia una proposta accettabile.

PRESIDENTE. Si potrebbe, pertanto, fissare per esempio il termine di mercoledì prossimo per la presentazione degli emendamenti; dopodiché, il Comitato ristretto dovrebbe approvare il testo da inviare per il parere alle Commissioni competenti. Mi sembra una proposta che tiene conto delle esigenze di tutti i gruppi.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Il Governo propone che venga fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Confermo che tale termine è fissato per mercoledi prossimo; propongo, inoltre, di convocare per giovedi prossimo il Comitato ristretto. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 16,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni e degli Organi Collegiali il 13 marzo 1990.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO